

TRIBUNALE DI LECCO
RICORSO
PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI
CONCORDATO PREVENTIVO
EX ARTT. 84 E SS. C.C.I.I.

FER.COM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 02584920132), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signor Fermo Castelnuovo, con sede legale in Cassago Brianza (LC), via D'Antona, n. 36, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Tagliabue (c.f.:TGLFNC67L30C933K - *il quale, ai sensi del DL n.35/2005 e successive modificazioni, dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi del presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata francesco.tagliabue@como.pecavvocati.it., o al numero di fax 031.279179*) e dall'avv. Giuseppe Del Campo (c.f.: DLGPP80H07E507E - *il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata giuseppe.delcampo@como.pecavvocati.it, o a mezzo fax al n. 031.279179*), entrambi con studio in Como, piazzale Gerbetto, n. 6, presso il quale ha eletto domicilio, in forza della procura speciale posta al presente atto.

Fer.Com s.r.l. in liquidazione agisce in forza di determinazione dell'organo amministrativo ex art. 120 bis codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (di seguito c.c.i.i.) risultante dal relativo verbale rep. n. 107137 e racc. n. 30240, a ministero, dottor Stefano Leoni, registrato in data 16.11.2022 (**doc. n. 1**).

*** **

A. CENNI STORICI E MOTIVI DELLA CRISI	pag. 5
1. la società ricorrente	
2. le cause del dissesto	
3. le azioni propedeutiche di risoluzione della crisi	
B. LA SITUAZIONE ODIERNA	pag. 8
Premesse	
la situazione patrimoniale	

attivo aziendale

passivo aziendale

C. PIANO DI CONCORDATO

pag. 18

Premesse sulla natura e tipologia del piano

I. LE RISORSE DEL CONCORDATO

- 1) la continuità aziendale: il contratto di affitto di azienda
- 2) la proposta di Nickel Steel Ecology s.r.l.
- 3) il piano industriale e le garanzie patrimoniali di Nickel Steel Ecology s.r.l.

II. I CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

- 1) la regola della 'priorità relativa'
- 2) il valore di liquidazione del patrimonio societario

D. LA PROPOSTA AI CREDITORI

pag. 39

- 1) le categorie di creditori
- 2) la suddivisione dei creditori in classi
- 3) fabbisogno del concordato
- 4) tempistiche dei pagamenti del concordato
- 5) raffronto con ipotesi liquidatoria

E. CONCLUSIONI

pag. 56

*** **

PREMESSO CHE

- 1) In data 21.11.2022, Fer.Com s.r.l. in liquidazione (di seguito anche solo Fer.Com) e Immobiliare Quattro C s.r.l. (c.f. e p. iva 02650470137), con sede in Erba, via Manara, n. 4 (di seguito anche solo I4C), depositavano due distinti ricorsi per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito della documentazione ex art. 44 C.C.I.I., entrambe preannunciando l'intenzione di "*presentazione di un piano unitario da attuarsi, se del caso, anche con la definizione di una o più operazioni societarie di carattere straordinario*".
- 2) A seguito di tali domande, avanti a questo Tribunale - Giudice Relatore dottor Colasanti – venivano instaurate due distinte procedure: rispettivamente n. 10-1/22 C.P. per Fer.Com e la n. 11-1/22 C.P. per I4C, nell'ambito delle quali veniva nominato quale Commissario Giudiziale il dottor Francesco Puccio.
- 3) In data 21.03.2023, nel rispetto dei termini concessi, le due predette società depositavano distinti ricorsi (**docc. 2 e 3**), contenenti un piano di concordato unitario, in quanto fondato sull'unitario impegno irrevocabile di Nickel Steel Ecology s.r.l.,

condizionato all'omologa di entrambi i concordati preventivi, assunto con scrittura del 17 marzo 2023 (**doc. 4**), di mettere a disposizione delle due predette società l'importo complessivo di "€ 4.800.000,00 (quattromilionioctocento/00 euro), a titolo di pagamento dei canoni correnti e di anticipo dei canoni futuri dei contratti di locazione commerciale e di affitto di ramo di azienda", in essere tra la società disponente e le due debentrici concordatarie.

4) Di fatto, tuttavia, i piani di concordato di Fer.Com e di Immobiliare Quattro C. espressamente distinguevano gli apporti di finanza (derivanti dall'impegno finanziario di Nickel Steel Ecology) destinati ai creditori dell'una e dell'altra società (per Fer.Com: € 1.366.615,80 e per Immobiliare Quattro C s.r.l.: € 3.433.384,20, oltre all'accollo dei debiti tributari in contenzioso), sicché le rispettive proposte già si rivelavano totalmente autonome e indipendenti, così come del resto le relative masse attive e passive, e, l'unico elemento di correlazione tra i due piani concordatari era dato dal fatto che l'efficacia degli impegni assunti da Nickel Steel fosse condizionato all'omologa di entrambe le domande.

5) Il Tribunale dichiarava l'ammissibilità delle domande di Fer.Com e di Immobiliare 4 C (**docc. 5 e 6**), e il Commissario Giudiziale nelle proprie relazioni ex art. 105 e 107 C.C.I.I. (si producono in questa sede le relazioni depositate nel concordato di Fer.Com - **docc. 7 e 8**), esprimeva parere pienamente favorevole rispetto alle due proposte concordatarie, rilevandone la convenienza rispetto alle alternative liquidatorie.

6) A seguito del voto da parte dei creditori, il Commissario depositava, in data 2.04.2024, le inerenti relazioni ex art. 110 C.C.I.I. (**docc. 9 e 10**) con le quali, in particolare, rilevava quanto segue:

- per Fer.Com: "la proposta di concordato risulta approvata dai creditori che complessivamente sono titolari di un importo di crediti pari a euro 11.299.249,60 che rappresenta la maggioranza 79,089 % dei crediti ammessi al voto (pari a euro 14.286.786,91), ma la maggioranza dei crediti ammessi al voto non è raggiunta nel maggior numero di classi";
- per Immobiliare Quattro C: "la proposta di concordato risulta approvata dai creditori che complessivamente sono titolari di un importo di crediti pari a euro 4.208.686,10 che rappresenta la maggioranza 77,532 % dei crediti ammessi al voto (pari a euro 5.428.306,37)", ma la maggioranza dei crediti ammessi al voto non è stata raggiunta nell'unanimità delle classi.

- 7) Senonché, ad esito delle procedure di voto dei concordati preventivi di Fer.Com ed Immobiliare Quattro C, Nickel Steel Ecology s.r.l., con scrittura del 14.05.2024 (**doc. 11**), nel confermare gli impegni assunti in favore delle predette società, ha inteso rimodularne le condizioni, in senso maggiormente favorevole ai creditori, nello specifico, impegnandosi irrevocabilmente a rinunciare alla facoltà di avvalersi della condizione sospensiva a cui era stata sottoposta l'efficacia delle obbligazioni assunte - l'omologa, sia del concordato preventivo di I4C, sia del concordato di Fer.Com s.r.l. in liquidazione - e, quindi, ad adempiere pienamente, anche in caso di mancata omologa del concordato di quest'ultima, *"agli impegni assunti nei confronti di Immobiliare Quattro C s.r.l. con la scrittura del 17 marzo 2023 e con la successiva scrittura di addendum del 15 gennaio 2024, altresì eseguendo in favore dei creditori della predetta società l'apporto finanziario nell'esatta misura - €.3.433.384,20, oltre all'accollo delle pretese erariali attualmente oggetto di contenzioso tributario - e secondo le modalità e tempistiche previste dal piano di concordato della stessa"*.
- 8) In virtù di tale scrittura, che condiziona gli apporti promessi in favore dei creditori di Immobiliare Quattro C alla sola omologa del concordato preventivo di quest'ultima, è venuta, pertanto, meno qualsiasi ragione di correlazione tra i piani delle due società, di tal ch , **oggi, l'esito dell'una procedura si rivela del tutto indifferente per l'esito dell'altra.**
- 9) Immobiliare Quattro C depositava, quindi, domanda di omologa del concordato (**doc. 12**), con la quale dopo aver dato atto della modifica degli impegni assunti da Nickel Steel, rilevava la sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 112, Il comma, C.C.I.I., ai fini della cosiddetta *cross-class cram down*, essendo stato, infatti, raggiunto il voto favorevole della maggioranza delle classi di creditori (2 classi sulle 3 votanti), di cui una (la classe n. 1, quella degli 'ipotecari'), titolare di diritti di prelazione (prelazione ipotecaria).
- 10) Fer.Com, invece, non avendo raggiunto analoga maggioranza, depositava domanda di omologa ex art. 112 comma 2 C.C.I.I. (**doc. 13**), con la quale, oltre a rilevare la sussistenza dei presupposti prescritti dalle lettere a), b) e c) del citato articolo, sosteneva che, pur a fronte della mancata espressa approvazione da parte

della cosiddetta 'classe svantaggiata'¹, nella fattispecie, quella composta dai crediti di Inps e Inail, la proposta concordataria dovesse essere comunque omologata *ex officio*, potendo e dovendo farsi ricorso, ai fini dell'integrazione del requisito di cui alla lettera d) della citata norma, all'istituto del *cram down* fiscale ex art. 88 C.C.I.I..

11) Il Tribunale fissava per la trattazione di entrambe le predette domande di omologa l'udienza del 2.07.2024.

12) Ebbene, **nelle more, Nickel Steel Ecology s.r.l. con scrittura del 24.06.2024 (doc. 14), rimodulava le obbligazioni assunte in senso più favorevole ai creditori, impegnandosi a mettere a disposizione le risorse già stanziare in tempi decisamente più celeri, ciò che oggi consente alle due predette società di migliorare le rispettive proposte concordatarie con riferimento alle inerenti tempistiche, prevedendo, nello specifico piani di pagamento di durata triennale, a fronte dei setti anni originariamente previsti.**

13) Tuttavia, mentre per Immobiliare Quattro C tale modifica migliorativa è stata formalizzata attraverso la semplice produzione, con memoria ex art. 48 C.C.I.I. (doc. 15), nell'ambito della procedura n. 11-1/22 C.P., della su menzionata scrittura privata riportante il nuovo impegno irrevocabile di Nickel Steel Ecology (doc. 16), per Fer.Com, invece, in considerazione dell'esito della votazione e alla luce del testo del 'correttivo ter' al codice della crisi, approvato in data 11.06.2024 dal Consiglio dei Ministri, nonchè del parere espresso dal Commissario Giudiziale rispetto alla domanda di omologa presentata (doc. 17), si è ritenuto preferibile rinunciare all'originaria domanda di concordato per contestualmente formulare la presente nuova domanda.

*** **

A. CENNI STORICI E MOTIVI DELLA CRISI

1) La società ricorrente

Fer.Com s.r.l. è società derivante dalla fusione, perfezionatasi con atto pubblico del 27.12.2019, a rogito del notaio dottor Stefano Leoni (doc. n. 18), dei seguenti soggetti: D.R.A.F. Metal s.r.l. in liquidazione (C.F. 02584920132), con sede in via Manara n. 4 in Erba (CO) (società incorporante); D.R. Trade s.r.l. in liquidazione (C.F. 03410960136), con sede in Como (Co), via Giuseppe Sinigaglia 1; R.G.D. Rottami

¹ Tale è detta la "classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione", ex art. 112, comma II, lett. d) C.C.I.I..

s.r.l. in liquidazione (C.F. 02978540983), con sede in Como (Co), via Giuseppe Sinigaglia 1; G.T.C. s.r.l. (C.F.: 03136220138), con sede ad Erba (CO), via Manara 4. Fer.Com, che si trova attualmente in stato di liquidazione volontaria, ha il seguente oggetto sociale: *"il commercio, all'ingrosso ed al minuto, di metalli e di rottami ferrosi, non ferrosi ed affini, nonché di materiali di recupero; la lavorazione e cernita di rottami e metalli in genere; le demolizioni industriali; il commercio di carta, di materiali inerti, di stracci e di legna; la gestione, il deposito, la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non, di metalli e di materiale vario; l'autotrasporto di merci, di rottami e di rifiuti per conto proprio e di terzi; la manipolazione e la lavorazione dei prodotti di cui sopra; il commercio, all'ingrosso ed al minuto, di macchine, di macchinari, di attrezzature industriali, agricoli ed in genere; l'attività di autodemolizione; la trasformazione di rifiuti metallici e non metallici, rottami ed altri oggetti, usati o meno, in materie prime secondarie; la separazione e la cernita di materiali recuperabili da insiemi di rifiuti non pericolosi; il recupero e la preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici"* (doc. n. 19).

*

2) Le cause del dissesto

La situazione di crisi trova origine per lo più in fattori estrinseci ed imponderabili: (i) le gravi insolvenze di taluni clienti storici; (ii) le repentine oscillazioni nei prezzi dei materiali ferrosi a fronte della stabilità e non negoziabilità delle condizioni dei contratti già conclusi con clienti e fornitori; (iii) gli accertamenti tributari inerenti a valutazioni asseritamente difformi dei metalli ferrosi; (iv) gli onerosi investimenti affrontati per il restauro dell'immobile industriale sito in Cassago Brianza, ove si svolgeva ed anche attualmente si svolge (in virtù dell'affitto) l'attività d'impresa; (v) il grave incendio che nel 2016 ha colpito il predetto immobile con rilevanti danni patrimoniali e la perdita di costosi macchinari (cesoie) fondamentali per lo svolgimento dell'attività d'impresa; (vi) la progressiva incapacità, per le motivazioni di cui ai precedenti punti, di far fronte ai debiti bancari con conseguente revoca degli affidamenti e preclusione alla stipula di nuovi rapporti di credito.

*

3) Le azioni intraprese al fine della risoluzione della crisi

Per far fronte alla situazione di crisi, già tempo addietro, venivano intraprese una serie di operazioni volte:

- al riassetto della complessiva organizzazione aziendale e alla conservazione dei relativi valori; si ascrivono a tali finalità: (i) l'affitto, in data 14 giugno 2018, da parte di Draf Metal s.r.l. in favore di Nickel Steel Ecology s.r.l., del ramo di azienda "costituito dal complesso dei beni organizzati dalla società locatrice per l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso ed al minuto di metalli e rottami ferrosi, non ferrosi ed affini, nonché di materiali di recupero, di lavorazione e cernita di rotta mi e metalli in genere, di demolizioni industriali, di intermediazione rifiuti" (**doc. n. 20**); (ii) il già menzionato atto di fusione, in data 27.12.2019, delle predette società Draf Metal s.r.l., GTC s.r.l., DR Trade s.r.l. in Fer.Com s.r.l. e la successiva messa in liquidazione di quest'ultima;
- alla ristrutturazione e definizione della complessiva esposizione debitoria: veniva a tale scopo elaborato e presentato alle banche creditrici un piano di risanamento unitario (**doc. 21**).

Tale piano, già prevedeva la partecipazione e il coinvolgimento, di un'altra società, sempre riconducibile alla famiglia Castelnuovo, Immobiliare Quattro C s.r.l. (c.f. e p.iva: 02650470137) con sede in Erba, via Manara, n. 4, ma con sede operativa effettiva e centro degli interessi principale in Cassago Brianza (LC), via D'Antona, 36 (**doc. 22**).

Quest'ultima, infatti, nel corso degli anni, ha prestato diverse fidejussioni per finanziamenti bancari concessi alle società collegate: Draf Metal s.r.l., GTC s.r.l., DR Trade s.r.l., oggi, rispettivamente, incorporante e incorporate in Fer.Com.

Ma Immobiliare Quattro C s.r.l. è altresì proprietaria dell'immobile, il capannone industriale sito in Cassago Brianza, ove ha sede la società ricorrente e ove si svolge l'attività d'impresa oggetto del su citato contratto di affitto di azienda, in forza del **contratto di locazione commerciale**, stipulato in data 1.09.2018 tra Nickel Steel Ecology, registrato in data 12.09.2018² (**doc. n. 23**). L'immobile locato è dotato di caratteristiche peculiari (ad esempio: l'elevata altezza dei soffitti tale da consentire il lavoro dei ragni meccanici e delle cesoie, la particolare grandezza dei muri e dei

² Si tratta del contratto avente ad oggetto la locazione dell'"unità immobiliare sita in Comune di Cassago Brianza (LC) - sezione censuaria Cassago - in via Massimo D'Antona, n.36, censito all'Agenzia delle Entrate - Territorio - Ufficio Provinciale di Lecco - Catasto Fabbricati con i seguenti dati identificativi catastali: Fg. 1, Mappale 2795 Sub. 701, Cat. D/7, Piano T-1, R.C.E. 38.775,00, costituita da capannone adibito a deposito oltre a servizi igienici, uffici, locali tecnici e accessori, con annessa area di pertinenza circostante di proprietà esclusiva, per una superficie complessiva di 14.026 mq", della durata di 8 anni. con tacito rinnovo per eguale periodo e un canone annuo di € 150.000,00.

pavimenti necessaria ad evitare l'inquinamento ambientale ed acustico, un'ampiezza degli spazi esterni tale da consentire le manovre di carico e scarico degli automezzi etcc...) caratteristiche che lo rendono idoneo allo svolgimento della specifica attività di trattamento, smaltimento e trasporto di rifiuti ferrosi, tant'è che allo stesso sono indissolubilmente ricollegate le inerenti licenze e autorizzazioni amministrative, in forza delle quali oggi si rende possibile l'esercizio dell'attività d'impresa (**doc. n. 24**).

*** **

B. LA SITUAZIONE ODIERNA

Premesse

A fronte della cristallizzazione dei rapporti societari conseguente alla presentazione della precedente domanda di concordato, sostanzialmente, nulla è mutato rispetto alla situazione della società ricorrente, per come prospettata e attestata nel precedente ricorso, nel quale già si dava atto di come: Fer.Com non svolgesse alcuna attività d'impresa in via diretta, non avesse dipendenti, si trovasse in stato di liquidazione e ricavasse gli unici proventi dai canoni dell'affitto del ramo d'azienda relativo all'attività di commercio all'ingrosso di metalli ferrosi, concesso alla società Nickel Steel Ecology s.r.l. con atto del 14 giugno 2018 a rogito del Notaio Dott. Stefano Leoni, rep. 97098 racc. 22782.

Rispetto al precedente ricorso, tuttavia, **il bilancio societario è stato allineato ai numeri del precedente concordato, sia dal lato attivo, le cui voci patrimoniali sono state riclassificate in base alle stime e valutazioni operate nell'ambito ed in funzione della procedura, sia dal lato passivo, le cui voci riportano i saldi derivanti dall'attività di ricostruzione, accertamento e analisi operata dal Commissario Giudiziale.**

Tenuto conto di quanto sopra, si procede di seguito all'analisi di dettaglio della situazione finanziaria e patrimoniale della società ricorrente.

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE ECONOMICA E FINANZIARIA

La situazione patrimoniale e finanziaria, aggiornata al 28.06.2024, è rappresentata nell'allegato bilancio di verifica (**doc. n. 25**) e riportata nel seguente prospetto:

Attivo		Passivo	
Immobilizzazioni Immateriali	-	Debiti verso banche e altri fin.	10.411.380,90

Immobilizzazioni Materiali	169.400,00	Debiti tributari e previdenziali	3.630.217,42
Immobilizzazioni Finanziarie	532.000,00	Debiti verso fornitori	257.056,17
Crediti verso clienti	726.298,64	Altri debiti commerciali	160.329,64
Altri crediti commerciali	3.000,00	Patrimonio Netto	(12.858.876,94)
Crediti verso Erario	3.967,00		
Crediti diversi	158.996,79		
Disponibilità liquide	6.444,76		
Totale Attivo	1.600.107,19	Totale Passivo	1.607.107,19

Le quantificazioni esposte conseguono a una approfondita analisi, integrazione e revisione dei dati contabili e sono state **oggetto della relazione del dottor Leonardo Milani 'professionista indipendente' nominato dalla società ricorrente, in possesso dei requisiti di cui all'art. art. 2, co. 1, lett. o) C.C.I.I., il quale ne ha attestato la veridicità ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 C.C.I.I., il quale sul punto ha concluso la propria analisi rilevando quanto segue:**

- *attesa l'organizzazione tecnico-contabile messa a disposizione dello scrivente e rilevata adeguata;*
- *atteso che le scritture contabili, a seguito dei controlli eseguiti, risultano correttamente tenute e consentono di esprimere un giudizio positivo in ordine all'attendibilità dei dati mutuati dalla contabilità aziendale;*
- *atteso che i dati in parola risultano corrispondenti a quelli evidenziati nel piano e nella documentazione a cui la presente relazione fa riferimento;*

ATTESTA che, dagli accertamenti e verifiche come sopra effettuate e descritte, sussiste la veridicità dei dati aziendali esposti nella situazione contabile posta a base del piano e della documentazione per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo. (doc. n. 26 – cfr. pag. 52)

Ebbene, ciò premesso, si analizzano nel dettaglio le singole voci dell'Attivo e del Passivo dello Stato Patrimoniale.

ATTIVO

Si espongono di seguito i dati aggregati e aggiornati della situazione patrimoniale dell'attivo risultanti dalla contabilità alla data del 25.06.2024, rettificati mediante un procedimento di stima con criteri prudenziali e nell'ottica dell'accesso alla procedura concorsuale.

Attivo	Saldo contabile	Rettifiche	Valore rettificato
Immobilizzazioni Immateriali	-	0,00	-
Immobilizzazioni Materiali	169.400,00	0,00	169.400,00
Immobilizzazioni Finanziarie	532.000,00	0,00	532.000,00
Crediti verso clienti	726.298,64	(91.500,00)	634.798,64
Altri crediti commerciali	3.000,00	(3.000,00)	-
Crediti verso Erario	3.967,00	0,00	3.967,00
Crediti diversi	158.996,79	0,00	158.996,79
Disponibilità liquide	6.444,76	110.985,09	117.429,85
Totale Attivo	1.600.107,19	16.485,09	1.616.592,28

Passando alla elencazione analitica delle attività si riepilogano di seguito le risultanze contabili delle singole voci della situazione patrimoniale con le rettifiche apportate in un'ottica di realizzazione nell'ambito del piano e nel rispetto delle tempistiche dallo stesso individuate.

Immobilizzazioni immateriali

Valore contabile (al netto dei fondi): € 0,00

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

DESCRIZIONE BENE	COSTO ACQUISTO	F.DO AMMORT.	RESIDUO CONTABILE	VALORE DI MERCATO
MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	178.010,38	178.010,38	0	0
TOTALI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	178.010,38	178.010,38	0	0

Le immobilizzazioni immateriali sono normalmente caratterizzate dalla mancanza di tangibilità.

Esse sono costituite da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo, ma manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi e possono ad esempio essere costituite da: oneri pluriennali, software, marchi, avviamento, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti.

Nel bilancio di Fer.Com in liquidazione si tratta di costi relativi a spese sostenute per migliorie su beni di terzi, il cui valore contabile risulta totalmente ammortizzato, mentre il relativo valore di liquidazione deve ritenersi nullo.

Immobilizzazioni materiali

Valore contabile (al netto dei fondi): € 169.400,00

Tale voce individua i beni dettagliati nel seguente prospetto:

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

DESCRIZIONE BENE	COSTO ACQUISTO	F.DO AMMORT.	RESIDUO CONTABILE	VALORE DI MERCATO
AUTOVEICOLI	47.504,04	22.004,04	25.500,00	25.500,00
ATTREZZATURA	406.873,22	347.773,22	59.100,00	59.100,00
MOBILI E MACCH.ORD. UFFICIO	32.741,56	29.341,56	3.400,00	3.400,00
MACCH. UFF. Elett. E COMPUTER	820,00	720,00	100,00	100,00
IMPIANTI E MACCHINARI SPECIFICI	481.645,56	408.845,56	72.800,00	72.800,00
ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	49.615,48	43.615,48	6.000,00	6.000,00
IMPIANTI E MACCHINARI GENERICI	5.491,80	2.991,80	2.500,00	2.500,00
BENI STRUMENTALI INF. € 516,46	3.557,82	3.557,82	-	-
TOTALI IMM. MATERIALI	1.028.249,48	858.849,48	169.400,00	169.400,00

Anche per tali beni, il valore contabile è stato allineato al valore di mercato rappresentato nell'elenco che si produce (**doc. n. 27**), corrispondente al presumibile valore di realizzo dei beni, anche in considerazione della loro vetustà, del relativo stato di fatto e di utilizzo e delle quotazioni rinvenute sul mercato per beni identici o analoghi. Tale valore viene preso a riferimento al fine della presente proposta di concordato.

Immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile: € 532.000,00

Tale voce individua i crediti dettagliati nel seguente prospetto:

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

DESCRIZIONE BENE	COSTO ACQUISTO	RETTIFICHE (+)	RETTIFICHE (-)	SALDO RETTIFICATO
DEPOSITI CAUZIONALI	158.500,00			158.500,00
CREDITI PER FINANZIAMENTI INFR.	373.500,00			373.500,00
TOTALE	532.000,00	-	-	532.000,00

Le immobilizzazioni finanziarie riguardano crediti per depositi cauzionali versati a fornitori e crediti per finanziamenti infruttiferi concessi a Immobiliare Quattro C.

I saldi rettificati sopra rappresentati non rispecchiano l'effettivo valore di realizzo.

Come noto, infatti, I4C ha, a propria volta, presentato domanda di concordato preventivo, e la proposta, attualmente *sub iudice* per la decisione sull'omologa, prevede che i crediti chirografari, quali quelli di specie, vengano soddisfatti nella misura del 13% del relativo ammontare, ed è, pertanto, su tale percentuale che deve essere parametrato l'inerente valore di realizzo ai fini liquidatori, come si dirà anche nel proseguo del presente atto.

Attivo circolante

Valore contabile: € 861.207,19

Tale voce è a propria volta composta da:

- **Crediti verso clienti**

Valore contabile: € 726.298,64

DESCRIZIONE	SALDO CONTABILE	RETTIFICHE (+)	RETTIFICHE (-)	SALDO RETTIFICATO
ADDA SERVICE SRL	329,13			329,13
IMMOBILIARE QUATTRO C Srl	541.749,51			541.749,51
NICKEL STEEL ECOLOGY SRL	183.000,00		(91.500,00)	91.500,00
MINELLI S.R.L. a socio unico	610,00			610,00
AUTODEMOLIZIONI B10 SRL	610,00			610,00
TOTALE CLIENTI	726.298,64	-	(91.500,00)	634.798,64

I crediti verso clienti sono dettagliati nella tabella soprastante. Gli importi indicati in contabilità già riflettono l'analisi di esigibilità dei singoli crediti, effettuata sulla base di

fattori come: anzianità del credito, caratteristiche e situazione del debitore, esito delle iniziative poste in essere al fine del relativo recupero.

Fa eccezione il credito verso I4C, in relazione al quale vale quanto rilevato nel precedente paragrafo circa la necessità, ai fini liquidatori, di una valorizzazione parametrata alle inerenti prospettive di realizzo nell'ambito del concordato della società debitrice.

Il credito verso Nickel Steel Ecology è relativo al canone di affitto di azienda per l'anno corrente, pagato in ragione della metà del relativo importo.

- **Altri crediti commerciali**

Valore contabile: € 3.000,00

DESCRIZIONE	SALDO CONTABILE	RETTIFICHE (+)	RETTIFICHE (-)	SALDO RETTIFICATO
FONDO SPESE CONCORDATO	3.000,00		(3.000,00)	0
TOTALE ALTRI CREDITI COMM.	3.000,00		(3.000,00)	-

Tale voce contabile identificava l'importo versato dalla ricorrente a titolo "fondo spese concordato" nell'ambito della precedente procedura di concordato n. 10-1/22 C.P; per effetto della rinuncia a tale domanda e della presentazione di tale nuovo ricorso, il saldo contabile deve essere azzerato, costituendo il relativo importo una disponibilità liquida della società.

- **Crediti tributari**

Valore contabile: € 3.967,00

DESCRIZIONE	SALDO CONTABILE	RETTIFICHE (+)	RETTIFICHE (-)	SALDO RETTIFICATO
IVA C/ERARIO A CREDITO	3.967,00			3.967,00
TOTALE CREDITI TRIB. E PREV.	3.967,00		-	3.967,00

I crediti tributari iscritti in contabilità sono già rettificati per la parte generatasi in anni passati e di cui non si ha più riscontro nelle ultime dichiarazioni fiscali. Si è quindi provveduto a operare delle rettifiche in diminuzione laddove tale riscontro è mancante,

mantenendo immutati solo quei modesti crediti di cui si ha ad oggi evidenza (**doc. n.28**).

- **Crediti diversi**

Valore contabile: € 158.996,79

DESCRIZIONE	SALDO CONTABILE	RETTIFICHE (+)	RETTIFICHE (-)	SALDO RETTIFICATO
ALTRI CREDITI VS IMMOBILIARE QUATTRO C SRL	120.000,00			120.000,00
ALTRI CREDITI VS NICKEL STEEL ECOLOGY SRL	1.496,79			1.496,79
CREDITI VS SOCI DR TRADE CAPITALE SOCIALE	37.500,00			37.500,00
TOTALE ALTRI CREDITI COMM.	158.996,79			158.996,79

Tale tipologia di crediti ha trovato iscrizione in contabilità per effetto di pagamenti effettuati dall'odierna ricorrente per conto delle società Immobiliare Quattro C e Nickel Steel Ecology.

In relazione al credito verso I4C, vale quanto sopra rilevato con riferimento alla necessità di una valorizzazione parametrata alle inerenti prospettive di realizzo nell'ambito del concordato della società debitrice

La voce altresì ricomprende il credito verso i soci della società incorporata Dr. Trade s.r.l.

- **Disponibilità liquide**

Valore contabile: € 6.444,76

DESCRIZIONE	SALDO CONTABILE	RETTIFICHE (+)	RETTIFICHE (-)	SALDO RETTIFICATO
BANCA SELLA C/C	6.444,76			6.444,76
BPM C/C PROCEDURA	-		110.985,09	110.985,09
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.444,76	-	110.985,09	117.429,85

L'importo indicato trova riscontro negli estratti di conto corrente alla data della presente situazione patrimoniale.

Pertanto, il saldo contabile viene rettificato in considerazione delle disponibilità presenti sul conto corrente 6676 aperto presso BPM per far fronte alle spese della procedura concordataria rinunciata (**docc. 29 e 30**).

*

PASSIVO

DEBITI

Valore contabile: € 14.351.384,16

	VALORE CONTABILE	RETTIFICHE (+/-)	VALORE RETTIFICATO
Debiti verso banche e altri finanziatori	10.411.380,90		10.411.381,00
Debiti tributari e previdenziali	3.630.217,42		3.630.217,42
Debiti verso fornitori	257.056,17	953,01	257.991,18
Altri debiti commerciali	160.329,64		160.329,64
TOTALE DEBITI RETT.	14.458.984,13	953,01	14.459.919,14

Si ritiene di dover analizzare i dati contabili suddividendo le voci secondo le due fondamentali categorie di credito: privilegio e chirografo.

Si produce l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione (doc. n. 31).

Ai fini dell'esatta determinazione dei crediti si è tenuto conto delle risultanze delle relazioni depositate dal Commissario Giudiziale, dottor Francesco Puccio, nell'ambito della precedente procedura e, in particolare, degli importi indicati nell'elenco dei creditori ammessi al voto (**doc. 32**).

Il privilegio

- **Debiti tributari, contributivi e altri**

Valore contabile: € 3.630.217,42

DESCRIZIONE	SALDO CONTABILE	RETTIFICHE (+)	RETTIFICHE (-)	SALDO RETTIFICATO
MEDIOCREDITO CENTRALE	1.094.853,95	-		1.094.853,95
CONTRIBUTI INPS	166.526,23	-		166.526,23
PREMI INAIL	78.930,20	-		78.930,20
TRIBUTI ERARIALI	2.266.316,35	-		2.266.316,35
DEBITO IVA CORRENTE	23.590,69			23.590,69

TOTALE	3.630.217,42	-	-	3.630.217,42
--------	--------------	---	---	--------------

I debiti tributari e contributivi consistono nella sommatoria delle somme precisate dall'Ade, dall'Ader, da Inps e Inail ex art. 88 C.C.I.I., a seguito e per l'effetto della presentazione, nell'ambito della precedente procedura, dell'inerente proposta di transazione fiscale.

Il chirografo

- **Debiti verso banche con garanzia fideiussoria**

Valore contabile: € 1.669.494,16

DESCRIZIONE	SALDO CONTABILE	RETTIFICHE (+)	RETTIFICHE (-)	SALDO RETTIFICATO
BANCO DESIO	250.000,00			250.000,00
CREDITO EMILIANO	849.873,31			849.873,31
UBI	569.620,85			569.620,85
TOTALE	1.669.494,16			1.669.494,16

I valori di bilancio di tali voci tengono già conto dell'esito dell'attività di analisi, accertamento e circolarizzazione effettuata dal Commissario Giudiziale, nell'ambito della procedura concorsuale n. 10-1/22, appena rinunciata, al fine dell'esatta ricostruzione delle passività concordatarie.

- **Altri debiti verso banche**

Valore contabile: € 8.741.886,84

DESCRIZIONE	SALDO CONTABILE	RETTIFICHE (+)	RETTIFICHE (-)	SALDO RETTIFICATO
INTESA SAN PAOLO	2.544.374,45			2.544.374,45
BANCO DESIO	1.671.345,77			1.671.345,77
BPM	2.349.154,63			2.349.154,63
UBI	804.429,46			804.429,46
DEUTSCHE BANK	1.372.582,53			1.372.582,53
TOTALE	8.741.886,84			8.741.886,84

Anche in questo caso, i saldi contabili coincidono con gli importi accertati dal Commissario Giudiziale e dallo stesso indicati al fine del voto nella precedente procedura.

- **Debiti verso fornitori**

Valore contabile

€ 258.338,88

DESCRIZIONE	SALDO CONTABILE	RETTIFICHE (+)	RETTIFICHE (-)	SALDO RETTIFICATO
FERREMI BATTISTA SPA	9.435,69	935,01		10.370,70
SCHOLZ ROHSTOFFHANDEL	164.928,01			164.928,01
NAVARRA Spa	3.279,15			3.279,15
AGENZIA ITALIA Spa	337,23			337,23
ATIVA Spa	236,00			236,00
TIM Spa	2.285,27			2.285,27
G. VOLPI & F. FAVILLI SRL	1.385,46			1.385,46
INFOCERT Spa	30,50			30,50
S.E.R. COOP Società Cooperativa	165,20			165,20
COMUNE DI INVERIGO	8.274,68			8.274,68
GI.MA.CO. Srl	5.700,40			5.700,40
GELSIA AMBIENTE SRL	9.730,64			9.730,64
GOLMAR ITALIA S.P.A.	909,60			909,60
L.P VELAJ S.r.l.S.	10.494,70			10.494,70
MEA MELEGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA	460,40			460,40
VAI Srl - Verificatori Associati Italiani	1.116,29			1.116,29
SAN MARCO INNOVAZIONE	16.219,09			16.219,09
MOLINO DI ROVATO Spa	3.826,80			3.826,80
EREDI CATTANEO GIUSEPPE Srl	4.028,50			4.028,50
ECO COSTRUZIONI Srl	3.096,00			3.096,00
COMUNE di CUCCIAGO	9.342,23			9.342,23
BETONVALTELLINA SRL	270,00			270,00
ACHILLE ING. CESTER	1.504,33			1.504,33
TOTALE	257.056,17	935,01	-	257.991,18

I debiti verso fornitori sono riportati nel valore individuato e accertato nel contesto della precedente procedura di concordato preventivo.

Tuttavia, un più attento esame della contabilità e i contatti intercorsi, hanno consentito di espungere dal passivo societario, in quanto non sussistenti, i debiti verso Contadi

Castaldi s.r.l (la quale ha dichiarato di nulla avere a pretendere – **doc. 33**) e di Emme Elle s.r.l..

- **Altri debiti commerciali**

Valore contabile

€ 160.329,64

DESCRIZIONE	SALDO CONTABILE	RETTIFICHE (+)	RETTIFICHE (-)	SALDO RETTIFICATO
DEBITI V/S NICKEL STEEL	9.689,02			9.689,02
DEBITI V/NICKEL PER ONERI DIPENDENTI	97.910,95			97.910,95
FORNITORI C/TO PAGAMENTI NICKEL STEEL	52.729,67			52.729,67
TOTALE	€ 160.329,64			€ 160.329,64

La voce contabile si riferisce a crediti maturati da Nickel Steel Ecology a far tempo dal 2019 e anche nel corso della precedente procedura di concordato preventivo, a fronte del pagamento di debiti facenti capo Fer.Com.

Preme sin d'ora precisare che, con scrittura del 17.03.2023, Nickel Steel si era impegnata a *“rinunciare a tutti gli eventuali crediti vantati nei confronti di Fer.Com (...) salva, tuttavia, restando la facoltà di compensare detti crediti con eventuali controcrediti dalle stesse società vantati alla medesima data e/o successivamente maturati per qualsivoglia titolo, ragione e causa”* e che, come meglio si dirà nel proseguo del presente atto, tale impegno è stato ribadito anche nella scrittura dalla medesima società sottoscritta in data 24.06.2024, a parziale revisione della prima scrittura sopra citata.

*** **

C. PIANO DI CONCORDATO

Premesse

Come la situazione contabile, così anche il piano di concordato di seguito esposto è corredato dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di indipendenza che ne ha attestato la fattibilità ai sensi dell'art. 87, comma III, C.C.I.I. (cfr. doc. n. 26). L'odierno piano ricalca, nella sua impostazione, il piano presentato nell'ambito della procedura n. 10-1/22 C.P., cui, pertanto, nel proseguo del presente si farà ampio

rimando, soffermandosi maggiormente sulle novità e sulle 'migliorie' derivanti dal rinnovato impegno di Nickel Steel Ecology

Ed infatti, così come il precedente, anche **il presente piano trae fondamento negli apporti derivanti dalla continuità aziendale** e, in specie, dalla prosecuzione del contratto di affitto di azienda che fa capo a Nickel Steel Ecology s.r.l. **e nell'offerta irrevocabile di quest'ultima, la quale, in sostanza, propone di anticipare il pagamento di una quota assai consistente degli inerenti canoni ai fini della relativa ripartizione ai creditori.**

Tuttavia, rispetto alla precedente domanda di concordato preventivo, con la quale veniva prospettato un piano unitario di Fer.Com ed Immobiliare Quattro C s.r.l., sul presupposto dell'unitarietà dell'offerta economica di Nickel Steel Ecology s.r.l., oggi, a seguito della revisione della stessa, non più condizionata all'omologa di entrambi i concordati, il piano individua unicamente gli apporti finanziari specificatamente destinati ai creditori di Fer.Com, mentre il distinto piano di Immobiliare Quattro C verrà richiamato solamente al fine di certificare la capacità economico finanziaria della società terza rispetto agli obblighi periodici complessivamente assunti.

Nello specifico, il piano di Fer.Com si delinea nei seguenti elementi essenziali:

- **Continuità aziendale e fabbisogno concordatario:**

il fabbisogno necessario all'attuazione del piano deriverà interamente dalla continuità aziendale e, nello specifico, da quanto già da Nickel Steel Ecology s.r.l. versato e da quanto quest'ultima si è irrevocabilmente impegnata a versare in favore dell'odierna ricorrente, a seguito e a condizione dell'omologa del concordato della stessa, a titolo di pagamento dei canoni correnti e di anticipo dei canoni futuri del contratto di affitto di azienda (in essere con Fer.Com), nella misura, con le modalità, nei tempi ed alle condizioni di cui all'offerta irrevocabile di cui si dirà nel proseguo del presente atto.

- **Ripartizione delle risorse:**

nel rispetto dei principi normativi su cui si fonda il concordato in continuità in base al nuovo codice della crisi, le risorse previste dal piano, in quanto interamente derivanti dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, verranno destinate ai creditori prelatizi e privilegiati nel limite del valore di liquidazione dei beni sui quali ricade il diritto di preferenza, determinato sulla base delle perizie eseguite dalla ricorrente, e, per l'eccedenza, ai creditori delle altre classi secondo la 'regola della priorità relativa' ("*relative priority rule*"), sempre avendo riguardo dell'autonomia della masse attive e passive delle due società.

- **Classi di creditori:**

il piano prevede la suddivisione dei creditori delle due società in classi individuate in considerazione dell'omogeneità delle rispettive posizioni giuridiche e dei relativi interessi economici, nel rispetto dell'ordine delle legittime cause di prelazione, così come verrà descritto nell'apposito paragrafo.

- **Durata del piano e tempistiche di pagamento:**

per l'integrale attuazione del piano si prevede un periodo, non più di sette anni, ma di tre anni, parametrato sull'offerta irrevocabile di Nickel Steel Ecology, la quale si è impegnata a versare il necessario fabbisogno con un primo acconto all'omologa e, per la restante parte, in n. 6 rate semestrali.

*

La presente domanda è, pertanto, introduttiva di un **concordato in continuità aziendale indiretta, derivante dalla prosecuzione del contratto di affitto del ramo di azienda intercorrente con Fer.Com.**

Si evidenzia che, nell'ambito della precedente procedura n. 10-1/22 C.P., è già stata affrontata e positivamente risolta la questione della **conformità del piano di concordato proposto da Fer.Com al disposto dell'art. 84, comma 2, C.C.I.I., nella parte in cui prevede che la continuità indiretta si configuri anche in caso di "affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso"**.

In particolare, il ricorrente nella propria memoria integrativa sosteneva che al citato disposto normativo dovesse darsi un'interpretazione estensiva, conforme al palesato intento del Legislatore di favorire la continuità aziendale e agli indirizzi giurisprudenziali consolidatisi *ante* riforma e che, quindi, nella nozione di affitto stipulato "*in funzione della presentazione del ricorso*", dovesse farsi rientrare qualunque affitto concluso nel contesto della medesima situazione di crisi societaria poi affrontata con il ricorso agli strumenti di regolazione della crisi, ai fini della conservazione dei valori aziendali e del relativo risanamento, a prescindere dal mero dato temporale, ovvero dal tempo trascorso tra la conclusione del negozio e la presentazione della domanda di concordato. E, come chiarito anche nel presente ricorso, il contratto di affitto di azienda tra Draf Metal s.r.l. e Nickel Steel Ecology s.r.l. si inseriva nel più ampio contesto delle operazioni straordinarie funzionali all'elaborazione e presentazione ai creditori di un piano di risanamento ex art. 67 L.F. di gruppo, idoneo al superamento della situazione di crisi delle società che vi partecipavano.

Infatti:

- in data 14.06.2018 veniva stipulato il predetto affitto di ramo di azienda (cfr. doc. n. 20) il cui canone, oltretutto, veniva parametrato, non già in correlazione al valore di mercato del ramo di azienda (certamente inferiore), ma in funzione del piano di risanamento;
- in data 1.09.2018 veniva stipulato il contratto di locazione commerciale tra Immobiliare Quattro C s.r.l. e Nickel Steel Ecology s.r.l. (cfr. doc. n. 23);
- in data 7.01.2019 veniva inviata dal professionista incaricato la prima comunicazione ai creditori finalizzata all'avvio delle trattative su di un piano di risanamento, delineato nelle sue linee essenziali;
- in data 19.08.2019 veniva inviato ai medesimi creditori il piano di risanamento ex art. 67 L.F. corredato del piano industriale di Nickel Steel Ecology (cfr. doc. n. 21);
- in data 27.12.2019 veniva concluso l'atto di fusione tra Draf Metal (incorporante) e GTC s.r.l., Dr Trade s.r.l., RGD s.r.l. (incorporate) in esecuzione del piano di risanamento elaborato (cfr. doc. n. 2);

Da tale cronistoria risulta, pertanto, evidente **che il ricorso allo strumento per la regolazione della crisi e dell'insolvenza che ha dato vita alla procedura concorsuale si ponga in diretta consecuzione con le precedenti iniziative extra-concorsuali** sopra descritte, essendone altresì comuni le finalità perseguite: la generale ristrutturazione delle esposizioni debitorie delle società, la conservazione dei relativi valori aziendali e il relativo risanamento.

Dello stesso avviso il Commissario, il quale, nel proprio parere, dichiarava di condividere le allegazioni e argomentazioni espresse della ricorrente circa il carattere funzionale dell'affitto di azienda alla domanda di concordato e quindi circa l'idoneità di tale contratto a consentire l'attribuzione della qualifica di concordato in continuità indiretta.

E anche il Tribunale, nel decreto di ammissione del 18.09.2023 (cfr. doc. 5), chiariva *"che la presente domanda concordataria non sia soggetta ai restrittivi requisiti di ammissibilità di cui all'art. 84 comma 4° CCII, in quanto, pur se nel caso di specie l'affitto d'azienda concluso anteriormente non è stato specificamente stipulato "in funzione della presentazione del ricorso" come invece previsto dall'art. 84 comma 2° CCII, le caratteristiche del piano, fondato sulla prosecuzione dell'affitto già in essere*

senza alcuna cessione dell'azienda né in tutto né in parte, escludono che si configuri una qualunque attività liquidatoria ed anzi giustificano l'applicazione analogica della disciplina dettata per il concordato in continuità aziendale”.

*

Confermata in tal modo la sussistenza dei presupposti della continuità indiretta e delineato il piano nei suoi tratti essenziali, di seguito se ne esaminano i relativi aspetti peculiari.

II. LE RISORSE CONCORDATARIE

Come sopra accennato, il piano non prevede la liquidazione di alcun bene della società, in quanto l'intero fabbisogno concordatario, comprensivo delle attuali disponibilità liquide, origina dalle risorse derivanti dalla continuità aziendale e dagli inerenti obblighi assunti da Nickel Steel Ecology s.r.l., in base a quanto di seguito delineato.

Nello specifico, come detto, la continuità aziendale è data, dalla prosecuzione del **contratto di affitto di azienda**, rep. n. 97098 e racc. n. 22782, stipulato in data 14.06.2018, tra Nickel Steel Ecology e Draf Metal s.r.l. (società incorporante nella fusione che ha dato origine a Fer.Com) e avente ad oggetto il ramo di azienda di quest'ultima *“costituito dal complesso dei beni organizzati dalla società locatrice per l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso ed al minuto di metalli e rottami ferrosi, non ferrosi ed affini, nonché di materiali di recupero, di lavorazione e cernita di rottami e metalli in genere, di demolizioni industriali, di intermediazione rifiuti (Cat. 8)”* - il contratto prevede una durata di n. 8 anni, con tacito rinnovo alla scadenza, e un canone annuo di €.150.000,00 (cfr. doc. 20).

Per effetto della prosecuzione di tale rapporto e quindi della continuità aziendale verrà garantita l'integrale preservazione dei posti di lavoro, essendo peraltro probabile un ulteriore incremento della forza lavoro in dipendenza del progressivo sviluppo dell'attività d'impresa esercitata da Nickel Steel Ecology s.r.l..

Infatti, quest'ultima società, costituita nell'aprile del 2016 (**doc. 34**), con l'intento di integrare e supportare in un'ottica di diversificazione l'attività di Draf Metal s.r.l. (oggi Fer.Com), una volta subentrata alla stessa nell'esercizio dell'attività di commercio di metalli ferrosi, in virtù delle operazioni di riorganizzazione aziendale di cui infra (cfr. capitolo A, paragrafo 3) e dei contratti su menzionati, riusciva in poco tempo ed oltre

ogni più rosea previsione, a sviluppare ed implementare ogni ambito dell'attività e gli inerenti profitti e, di conseguenza, a raddoppiare la forza lavoro impiegata.

E, infatti, se con l'affitto dell'azienda venivano trasferiti da Draf Metal a Nickel Steel Ecology n. 14 dipendenti (**doc. n. 35**), Nickel Steel Ecology offre attualmente impiego a n. 37 dipendenti (**doc. n. 36**).

*

1) L'offerta di Nickel Steel Ecology s.r.l.

Nel contesto negoziale sopra descritto si inserisce l'**offerta di Nickel Steel Ecology s.r.l., che costituisce il fulcro del presente piano di concordato.**

Al fine di delineare l'esatto contenuto delle obbligazioni da quest'ultima assunte, occorre brevemente ripercorrere le varie scritture di impegno dalla stessa via via sottoscritte, prima in funzione del piano unitario originariamente presentato da Fer.Com e da Immobiliare Quattro, poi al fine del conseguimento dell'omologa del concordato di quest'ultima, quindi, infine, allo scopo di supportare la presente nuova domanda di concordato preventivo della società odierna ricorrente.

Nello specifico, Nickel Steel Ecology con scrittura del 17.03.2023, si era impegnata irrevocabilmente, a condizione dell'omologa dei concordati di entrambe le società:

- i. "a proseguire regolarmente, almeno sino al termine previsto per l'integrale attuazione del piano di concordato preventivo, nell'esecuzione dei contratti di affitto di ramo di azienda e di locazione commerciale stipulato con I4C;*
- ii. a mettere a disposizione di Fer.Com e I4C, per le finalità proprie del piano di concordato preventivo, l'importo complessivo di € 4.800.000,00 (quattromilionioctocento/00 euro), a titolo di pagamento dei canoni correnti e di anticipo dei canoni futuri dei contratti di locazione commerciale e di affitto di ramo di azienda, sopra citati, mediante il versamento, al passaggio in giudicato del decreto di omologa del concordato preventivo promosso dalle predette società, di un primo acconto di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecento/00 euro – importo quest'ultimo comprensivo dei canoni di affitto e/o di locazione maturati e/o pagati successivamente alla presentazione da parte di Fer.Com e I4C dei ricorsi ex art. 44 C.C.I.I., nonché di ogni altro pagamento medio tempore effettuato per l'estinzione di spese di procedura o comunque di oneri prededucibili), e del restante importo in n. 14 (quattordici) rate semestrali di importo decrescente;*
- iii. ad accollarsi integralmente gli eventuali debiti che dovessero derivare in capo ad Immobiliare Quattro C per effetto del passaggio in giudicato dei provvedimenti*

definitori dei contenziosi tributari promossi da I4C avverso gli avvisi di accertamento n. T9K03LI01212/2022 e n. T9K06LI01213/2022, notificati dall'Agenzia dell'Entrate;

- iv. *a rinunciare a tutti gli eventuali crediti vantati nei confronti di Fer.Com e di I4C alla data di presentazione dei rispettivi ricorsi ex paragrafo 44 C.C.I.I., salva la facoltà di compensazione con eventuali controcrediti”.*

Seguivano una serie di scritture, con le quali la predetta società integrava e rimodulava le obbligazioni assunte con la citata scrittura, in dipendenza delle emergenze occorse nell'ambito delle due procedure concordatarie di Fer.Com e I4C.

In particolare, Nickel Steel Ecology s.r.l.:

- con la scrittura di *addendum* del 15 gennaio 2024 (**doc. 37**), integrava gli impegni assunti nei confronti di I4C, in punto di accollo dei debiti tributari oggetto di contenzioso;
- in data 31.01.2024, provvedeva alla consegna a mani del Commissario Giudiziale, a titolo fiduciario e con funzione di garanzia, di assegni circolari per l'importo complessivo di € 2.500.000,00 (**doc. 38**);
- con scrittura del 14.05.2024, ad esito delle procedure di voto dei concordati preventivi di Fer.Com ed I4C, Nickel Steel Ecology, nel confermare gli impegni assunti in favore delle predette società, si impegnava irrevocabilmente a rinunciare alla facoltà di avvalersi della condizione sospensiva a cui era stata sottoposta l'efficacia delle obbligazioni assunte - l'omologa dei concordati di entrambe le società – con l'effetto elidendo qualsiasi ragione di correlazione tra i piani delle due società³ (cfr. doc. 11).

Infine, **allo scopo di sostenere la presente nuova domanda di Fer.Com, Nickel Steel Ecology, con scrittura del 24.06.2024 (cfr. doc. 14), avente efficacia di promessa unilaterale ex art. 1334 c.c., rimodulava le condizioni della propria offerta in senso maggiormente favorevole ai creditori, nello specifico, la stessa, “a parziale modifica delle obbligazioni assunte con la scrittura del 17.03.2023 e successive modifiche” si impegnava irrevocabilmente: a mettere a disposizione di Fer.Com, per le finalità proprie del piano di concordato preventivo della**

³ Come detto, i piani delle due società già, infatti, espressamente distinguevano gli apporti di finanza derivanti dall'impegno finanziario di Nickel Steel Ecology, destinati ai creditori dell'una e dell'altra società: per Fer.Com € 1.366.615,80 / per I4C € 3.433.384,20 + accollo contenziosi tributari)

società medesima **“complessivi € 1.357.537,47, a titolo di canoni correnti e di anticipo dei canoni futuri di affitto di ramo di azienda (contratto rep. n. 97098 e racc. n. 22782, stipulato in data 14.06.2018), mediante il versamento, al passaggio in giudicato del decreto di omologa del concordato preventivo che verrà promosso dalla predetta società a seguito di rinuncia del domanda di concordato di cui alla procedura n. 10-1/22 C.P., di un primo acconto di € 190.362,97 (di cui € 67.000,00, relativi a compensi maturati da professionisti della procedura, già in precedenza corrisposti) e, successivamente, di n. 6 rate semestrali di cui, la prima di € 307.792,82 e le successive n. 5 di € 171.876,34 ciascuna, altresì rinunciando a richiedere la restituzione di tutti importi già versati a copertura delle spese di procedura e degli altri oneri prededucibili maturati successivamente alla domanda introduttiva della procedura di concordato preventivo n. 10-1/22 C.P., nell’ambito e in funzione della stessa.**

Con tale scrittura venivano confermati “per il resto gli impegni assunti nei confronti di Fer.Com e I4C con le scritture” innanzi citate e, in particolare, con la scrittura del 17.03.2023, e veniva condizionata l’efficacia delle descritte obbligazioni “nei confronti di Fer.Com all’omologa della nuova domanda di concordato preventivo che la stessa si è impegnata a presentare a seguito della rinuncia alla domanda di cui alla procedura n. 10-1/2022 C.P.”.

Riassumendo, nella sostanza, per quanto specificatamente interessa i creditori concorsuali di Fer.Com, le obbligazioni assunte da Nickel Steel Ecology s.r.l., condizionatamente all’omologa del solo concordato della stessa, riguardano:

- **la regolare prosecuzione del contratto di affitto di azienda;**
- **la messa a disposizione del fabbisogno concordatario, in misura tale, come vedremo, da garantire il medesimo realizzo dei crediti proposto con la precedente domanda concordataria (quindi, in misura senz’altro superiore all’alternativa liquidatoria), ma nell’arco temporale di tre anni invece i sette previsti dal piano originario;**
- **la rinuncia ai crediti vantati nei confronti di Fer.Com “salva la facoltà di compensazione con eventuali controcrediti”.**

Appare, pertanto, di tutta evidenza come tale offerta e conseguentemente la nuova proposta concordataria si riveli nettamente migliorativa rispetto all’originaria (che si ricorda comunque essere stata votata da creditori rappresentativi di quasi l’80% dei crediti ammessi al voto) in quanto:

- garantisce il medesimo realizzo ma con tempistiche più che dimezzate (3 anni anziché 7);
- è condizionata alla sola omologa del concordato di Fer.Com, restando indifferente l'esito della procedura di I4C.

Con tale offerta **Nickel Steel Ecology** ha nella sostanza acquisito il ruolo di **assuntrice del concordato**, essendosi, infatti, obbligata all'assunzione delle obbligazioni derivanti dall'omologa del piano di concordato preventivo, a fronte della concreta prospettiva di prosecuzione per gli anni a venire dell'attività aziendale di Fer.Com.

*

2) Del piano industriale e delle garanzie patrimoniali di Nickel Steel Ecology

Come detto il piano poggia interamente sulle risorse messe a disposizione da Nickel Steel Ecology s.r.l..

L'analisi sia dell'attuale situazione patrimoniale e finanziaria, sia del piano industriale di tale società presta quindi rilevanza essenziale al fine della verifica dell'effettiva capacità di adempimento delle obbligazioni assunte, secondo le modalità e tempistiche prospettate, e quindi della fattibilità del piano.

Ebbene, tale analisi non può che condurre ad una valutazione pienamente positiva e rassicurante in ordine alla sussistenza di idonee garanzie patrimoniali, in ragione dei seguenti fattori:

- Nickel Steel Ecology è riuscita in pochi anni ad incrementare l'avviamento preesistente e i risultati di esercizio anche in virtù di **rapporti commerciali consolidati con operatori primari del settore**, quali le società riconducibili al Gruppo Arvedi Acciai ed a Feralpi Holding, in grado di garantire ogni anno un flusso di commesse sicure e redditizie;
- dagli estratti dei conti correnti delle società aperti presso Banca Generali Private (€ 721.719,70), alla data del 31.05.2024 (**doc. n.39**) e Banca Sella (€ 1.329.079,72), alla data del 31.03.2024 (**doc. n. 40**) risultano **giacenze liquide pari a complessivi € 2.050.799,42**;
- Nickel Steel Ecology ha già provveduto alla consegna a mani del Commissario Giudiziale della procedura di concordato preventivo di Immobiliare Quattro C s.r.l. di un assegno circolare di € 2.500.000,00, che verrà trattenuto a titolo di acconto sul complessivo importo di € 3.433.384,20, che Nickel Steel Ecology si è impegnata a

versare a seguito e a condizione del passaggio in giudicato del decreto di omologa della predetta società;

- i **bilanci** della società, l'ultimo dei quali chiuso con un utile di esercizio di € 1.120.571,00 (**doc. 41**), e la **situazione patrimoniale e finanziaria** della stessa al 30.04.2024 (**doc. 42**) da cui emerge un andamento di esercizio ancor più positivo (utile di periodo, circa 2.000.000,00), rendono conto di una realtà industriale, non solo pienamente solida ed in salute, ma in progressivo sviluppo economico, e, quindi, senz'altro in grado di far fronte agli impegni assunti.

Partendo dalla situazione patrimoniale di cui sopra e dai dati relativi ai precedenti esercizi, Nickel Steel ha elaborato un proprio **piano industriale (doc. n. 43)**.

Si riportano di seguito le relative proiezioni economiche per l'intero arco temporale di attuazione del piano concordatario, elaborate mediante l'adozione di elementi obiettivi aderenti alla specifica realtà economica e situazione aziendale e di criteri conformi alle migliori tecniche di analisi economica⁴, nonché tenendo conto degli oneri assunti nei confronti di Immobiliare Quattro C s.r.l., a condizione dell'omologa del relativo concordato:

CONTO ECONOMICO	2021	2022	2023	PREVISIONALE			
				2024	2025	2026	2027
Ricavi	21.233.890	19.871.366	19.305.001	19.691.101	20.084.923	20.486.621	20.896.353
Acquisti	-16.171.180	-15.043.346	-13.921.606	-14.355.833	-14.642.950	-	-
						14.935.809	15.234.525
Valore Aggiunto	5.062.710	4.666.124	5.230.655	5.335.268	5.441.973	5.550.813	5.661.829
Costi Variabili	-1.084.914	--2.290.730	-1.659.569	-1.692.760	-1.726.616	-1.761.148	-1.796.371
Margine Contribuzione	3.977.796	2.375.394	3.571.086	3.642.507	3.715.358	3.789.665	3.865.458

⁴ Si legge nel piano industriale: "Le proiezioni economiche sono state costruite sulla base delle seguenti ipotesi:

- l'orizzonte temporale di riferimento è di 4 anni;
- i ricavi sono stati stimati in base ai dati in possesso della società e alle più recenti ricerche di mercato, prevedendo un incremento stimato dei ricavi del 2% annuo;
- è stata mantenuta la stessa incidenza percentuale dei costi rispetto ai ricavi;
- Nei costi è stato previsto un canone di locazione a favore di Immobiliare 4C di euro 150.000;
- Nei costi è stato previsto il canone di affitto di azienda pari a euro 150.000".

Costi Fissi di Produzione	-1.224.364	-1.098.483	-1.415.170	-1.415.170	-1.415.170	-1.415.170	-1.415.170
EBITDA	1.785.097	1.276.912	2.155.915	2.227.337	2.300.188	2.374.495	2.450.288
Ammortamenti	-166.366	-258.001	-443.602	-443.602	-443.602	-443.602	-443.602
EBIT	1.618.731	1.018.911	1.712.313	1.783.735	1.856.586	1.930.893	2.006.686
Oneri diversi di gestione		-61.392	-61.304	-61.304	-61.304	-61.304	-61.304
Gestione Finanziaria	-1.456	-35.665	-70.205	-51.590	-34.392	-22.926	-15.282
Margine Corrente	1.617.275	921.854	1.580.805	1.670.841	1.760.890	1.846.663	1.930.100
Margine Ante Imposte	1.572.062	921.854	1.580.805	1.670.841	1.760.890	1.846.663	1.930.100
Imposte	-314.412	-284.420	-460.234	-456.194	-477.805	-498.391	-518.416
Utile/Perdita	1.257.649	637.434	1.120.571	1.214.648	1.283.084	1.348.272	1.411.684

Il piano industriale riporta anche i flussi di cassa previsionali attesi nell'arco del medesimo periodo considerato, come da seguente prospetto.

FLUSSI DI CASSA PREVISIONALI	2024	2025	2026	2027
Utile/Perdita di periodo	1.214.648	1.283.084	1.348.272	1.411.684
Ammortamenti	443.602	443.602	443.602	443.602
(Aumento) Diminuzione Crediti Clienti	-4.588	-4.680	-4.773	-4.869
Aumento (Diminuzione) Debiti Fornitori	89.151	61.219	62.444	63.693
Cash Flow Capitale Circolante Operativo	1.742.814	1.783.226	1.849.545	1.914.110
Cash Flow Operativo	1.813.572	1.853.985	1.920.303	1.984.869
Aumento (Diminuzione) Debiti Finanziari	-292.194	-194.796	-129.864	-86.576
Cash Flow Attività Finanziamento	-292.194	-194.796	-129.864	-86.576
Variazione Netta Cassa	1.521.378	1.659.189	1.790.439	1.898.293

Ebbene, l'analisi previsionale effettuata dimostra in maniera inequivoca la capacità della società di far fronte alle obbligazioni di cui alla proposta concordataria.

Ciò risulta in maniera plastica ed evidente dal seguente prospetto che, partendo dai flussi di cassa previsionali, applica in detrazione gli impegni finanziari periodici assunti da Nickel Steel Ecology in favore di Fer.Com e Immobiliare Quattro C, tenendo conto del fatto che *"Nei flussi di cassa è stata (già) prevista l'uscita di un canone di locazione a favore della immobiliare 4C di euro 150.000 annui e di un canone di affitto di azienda pari a Euro 150.000 annui.*

PIANO INDUSTRIALE

FLUSSI DI CASSA

	2024	2025	2026	2027
Flussi di cassa piano industriale	1.521.378,00	1.659.189,00	1.790.439,00	1.898.293,00
pagamenti piano I4C	2.598.490,03	278.298,06	278.298,06	278.298,06
a dedurre importi già corrisposti (assegni circolari)	(2.500.000,00)			
a dedurre canone locazione già a bilancio	(150.000,00)	(150.000,00)	(150.000,00)	(150.000,00)
pagamenti piano I4C netti	(51.509,97)	128.298,06	128.298,06	128.298,06
pagamenti piano Fer.Com	307.792,82	479.669,16	343.752,67	343.752,67
a dedurre canone affitto azienda già a bilancio	(150.000,00)	(150.000,00)	(150.000,00)	(150.000,00)
pagamenti piano Fer.Com netti	157.792,82	329.669,16	193.752,67	193.752,67
disponibilità residua post pagamenti	1.415.095,15	1.201.221,79	1.468.388,27	1.576.242,27

Il prospetto evidenzia come, anche a seguito dell'adempimento degli impegni finanziari assunti ai fine di supportare le domande di concordato delle due società, residuerebbero in capo a Nickel Steel ingenti disponibilità, ciò che non può che tranquillizzare i creditori in ordine alla fattibilità del piano di concordato testè prospettato.

Peraltro, come altresì rilevato dal professionista indipendente nella propria relazione di attestazione, **“poiché le risorse finanziarie di Nickel Steel per far fronte all'offerta concordataria pari a € 1.357.53,7 potranno essere così reperite:**

- **€ 600.000 (canone affitto d'azienda € 150.000 x 4) derivanti dall'autofinanziamento nel corso della durata del piano;**
- **€ 757.537 da risorse messe a disposizione dalla società.**

e che, alla data del 30/04/2024, le disponibilità liquide della società ammontano ad € 1.469.328, essendo stati già peraltro corrisposti € 2.500.000,00 in favore dei creditori di Immobiliare Quattro C (assegni allo stato a mani del Commissario Giudiziale, a titolo fiduciario), la società ricorrente già dispone di risorse superiori alle occorrenze concordatarie, il che rende ragionevolmente, realizzabili le ipotesi sottese al piano industriale”.

Il medesimo professionista **attestatore**, pertanto, certificava la conferenza e congruità del piano industriale sopra descritto, rilevando nello specifico quanto segue:

“il piano industriale risulta essere improntato a ipotesi e presupposti che appaiono, allo stato, ragionevoli, attendibili e coerenti; il piano industriale ha evidenziato la capacità di Nickel Steel Ecology S.r.l. di corrispondere i canoni di affitto dell'azienda e del compendio immobiliare mediante una congrua

generazione di cash flow nonché a corrispondere gli ammontari necessari per l'attuazione e la sostenibilità del piano concordatario, attraverso l'utilizzo di risorse proprio e/o l'accesso al sistema creditizio e conseguentemente, dichiara che non sussistono circostanze o criticità che possano, in via prognostica, inficiare la ragionevole fattibilità del piano industriale" (cfr. doc. 26, pag. 45).

*** **

III. I CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

Il piano di concordato prevede la ripartizione delle risorse patrimoniali, interamente derivanti dalla continuità aziendale e, in specie, dalla prosecuzione dei rapporti negoziali con Nickel Steel Ecology, in ossequio della disciplina prevista dal Codice della Crisi e, nello specifico, della cosiddetta *relative priority rule*".

*

1) La regola della 'priorità relativa'

Nell'ottica della continuità, il nuovo Codice della Crisi d'Impresa è intervenuto anche sul fronte del trattamento dei creditori, riplasmando il sistema previgente, attraverso due norme convergenti:

- il sesto comma dell'art. 84 C.C.I.I., a tenore del quale, sulla ribadita premessa per cui "*nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione*" si puntualizza che "*per il valore eccedente quello di liquidazione è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore*".
- il secondo comma dell'art. 112 C.C.I.I., in base al quale nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti, il tribunale comunque omologa se è rispettata la "*graduazione delle cause legittime di prelazione*" (lett. a) e se il valore eccedente quello di liquidazione (il cd. "*surplus concordatario*") è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.

Ebbene, si tratta della positivizzazione della **regola della priorità relativa (*relative priority rule*)**, in virtù della quale sino a concorrenza del valore di liquidazione dell'impresa l'attivo concordatario è distribuito in rigoroso ossequio alla graduazione delle cause legittime di prelazione (***absolute priority rule***), mentre il

plusvalore da continuità, tratto dalla prosecuzione dell'esercizio d'impresa, è svincolato da detta rigidità e suscettibile d'essere liberamente ripartito fra i titolari delle pretese, con l'unico limite di garantire un trattamento rispettoso della gradazione delle classi.

*

2) Il valore di liquidazione

Ai fini della corretta applicazione della disciplina distributiva prescritta in materia di concordato in continuità e, in specie, della regola della *relative priority rule*, appena descritta, si impone, innanzi tutto, l'individuazione del **valore di liquidazione del patrimonio societario**.

Ed infatti anche l'art. 87 C.C., lett c) prescrive che il piano di concordato debba altresì contenere specifica indicazione del "*valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale*".

Ebbene, tra gli assets della società oggetto di valorizzazione, oltre ai beni e diritti già individuati e descritti nel corso dell'esposizione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, a cui, sul punto, si rimanda (beni strumentali non ricompresi nel ramo di azienda affittato, disponibilità liquide, crediti verso soci per omesso versamento del capitale sociale, crediti verso clienti) sono ricompresi i seguenti beni e diritti:

- **il ramo di azienda di Draf Metal s.r.l. (oggi Fer.Com) oggetto di affitto da parte di Nickel Steel Ecology s.r.l.:**

Al fine della determinazione del valore del ramo di azienda di Draf Metal s.r.l. (oggi Fer.Com), la società ricorrente, già con la precedente domanda di concordato preventivo, aveva depositato apposita **perizia estimativa asseverata**, redatta dalla dottoressa Anna Cappella, iscritta al n. 807/A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Como ed al Registro dei Revisori Contabili al numero 151978 e dal rag. Massimiliano Maria Avanzi, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Como al n. 553A ed al Registro dei Revisori Contabili al numero 90805 (**doc. n. 44**).

A seguito di tale deposito, nell'ambito della procedura 10-1/22, il Tribunale, con due successivi provvedimenti, richiedeva alla ricorrente una serie di chiarimenti finalizzati a pervenire all'esatta determinazione del "*valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale*", fornendo

adeguata "motivazione dei valori relativamente bassi della stima dell'azienda in prospettiva liquidatoria considerata l'elevata redditività della stessa".

Ebbene, Fer.Com depositava due successive relazioni integrative della perizia di stima e due successive relazioni integrative di attestazione (**docc. 44 e 45**), nell'ambito delle quali si rilevava, con motivazioni concordanti, come l'attuale elevata redditività dell'azienda, totalmente insussistente alla data dell'affitto, fosse indiscutibilmente frutto degli ingenti investimenti e degli oculati interventi di riorganizzazione dell'attività operativa e commerciale posti in essere dall'affittuaria⁵ e come "nell'ipotesi liquidatoria, occorre(ss) considerare il valore del ramo di azienda citato "sterilizzando" tutti gli incrementi patrimoniali e di avviamento apportati dalla società affittuaria" risultando per tale ragione del tutto "condivisibile e ragionevole il valore del ramo di azienda indicato⁶" (cfr. doc. n. 4).

⁵ In particolare, l'attestatore, dopo aver dato atto che l'analisi economica effettuata aveva "evidenziato una crescita dei ricavi nell'esercizio 2021 del 100,86% (da € 10,4 milioni nel 2020 a € 20,9 milioni nel 2021)" e dopo aver indicato nel dettaglio gli interventi attuati da Nickel Steel Ecology s.r.l. in termini di: investimenti (pari a circa € 2.00.000,00), gestione dei clienti (ottimizzando il servizio loro offerto), implementazione delle attività (attraverso la gestione interna dei trasporti, la creazione di un'officina meccanica interna e l'acquisizione di nuove autorizzazioni per attività e classi di prodotto), di miglioramento delle marginalità, di implementazione delle risorse umane (aumentate nel numero e migliorate nelle competenze e nelle specializzazioni), rilevava quanto segue: "E' di tutta evidenza che le citate azioni gestionali intraprese dalla società affittuaria abbiano contribuito alla crescita ed allo sviluppo del business del ramo di azienda gestito in affitto. E ciò, conseguentemente, ha avuto un notevole impatto, attese le corrette scelte strategiche poste in essere, sui risultati aziendali sia in termini di ricavi che di risultati economici, in particolare negli ultimi esercizi. Così come paiono indubbiamente positive le prospettive per il futuro. **Possiamo dire che siamo, di fatto, in presenza di "un'altra azienda" rispetto a quella in stato di crisi rilevata, Illo tempore, attraverso il contratto di affitto. Un'azienda che oggi si può dire completamente risanata, efficiente ed in grado di produrre utili.** Nello stesso senso, i periti incaricati dalla ricorrente, ragionier Avanzi e dottoressa Cappella, nella propria relazione, rilevavano come "NICKEL STEEL ha riorganizzato e potenziato quanto ricevuto in affitto da Draf Metal attraverso una serie di ingenti investimenti (quelli su indicati), che hanno permesso alla NICKEL STEEL srl di raggiungere gli attuali risultati economici".

⁶ In particolare:

> secondo i periti, tali migliorie "come peraltro previsto dal punto 9) del contratto di affitto di ramo di azienda del 18.06.2018 n. 11883 serie 1T, in caso di retrocessione dell'azienda, sarebbero oggetto di "un indennizzo per migliorie ed incrementi nella produttività del ramo di azienda oggetto di affitto e dell'avviamento nonché delle attrezzature" in favore della parte conduttrice. Tale indennizzo

Ebbene, il **Commissario**, sul punto, *“tenendo in considerazione la quantità ed il valore dei beni “aggiuntivi” immessi in azienda dall'affittuaria (assolutamente preponderanti rispetto ai beni presenti al momento della stipula dell'affitto d'azienda), il fatto che i risultati economici raggiunti dall'affittuaria siano legati alla composizione ed alla dimensione che l'azienda ha raggiunto in virtù degli investimenti compiuti dall'affittuaria”, esprimeva parere favorevole alle conclusioni esposte dalla ricorrente (...) con riferimento alla congruità del valore assunto dall'azienda nell'ipotesi liquidatoria all'interno del Piano”* (cfr. doc. 7) e, ulteriormente sul punto, nella propria relazione ex art. 105 C.C.I.I., rilevava: **“il valore assunto dell'azienda è stato riferito al valore che la stessa aveva nel momento della stipula dell'affitto d'azienda, non considerando il valore nel frattempo acquisito dall'azienda stessa nelle more della conduzione di Nickel Steel in quanto tale plusvalore dovrà essere riconosciuto (ai sensi dell'art.9 del contratto di affitto d'azienda ed ai sensi dell'art. 2561c.c.) alla stessa affittuaria”**.

Anche il Tribunale dimostrava di condividere appieno tali valutazioni, posto che nel proprio decreto di ammissione della precedente procedura, ritenendo totalmente assolte le richieste di chiarimenti svolte, rilevava **“che il pagamento in percentuale**

neutralizzerebbe di fatto l'incremento di valore apportato da Nickel a seguito e nel corso dell'affitto. Si è quindi ritenuto e si ritiene che tale incremento di valore non debba essere oggetto di valutazione ai fini della determinazione di stima in prospettiva liquidatoria”.

➤ Secondo l'attestatore *“Nel valutare l'ipotesi liquidatoria occorre considerare il valore del ramo di azienda allo stato concesso in affitto. Ma occorre altresì considerare che alla scadenza del contratto, od eventualmente alla retrocessione dell'azienda al proprietario, se precedente alla scadenza naturale del contratto, occorrerà verificare le consistenze dell'inventario e l'eventuale differenza rispetto all'inizio del rapporto; ed occorrerà procedere con un conguaglio in denaro ai sensi dell'art. 2561 c.c. sulla base dei valori correnti al termine dell'affitto. Così anche dispone (art. 9) il contratto di affitto di ramo di azienda vigente. Il tema della quantificazione del conguaglio si pone non solo in ordine alle consistenze patrimoniali bensì anche con riferimento all'avviamento (goodwill)”. Pertanto, “il valore del ramo di azienda affittato risulta, allo stato, di certo superiore a quello che è stato considerato nella relazione di stima citata in precedenza. Ma, in tutta evidenza, occorre considerare che tutti gli incrementi patrimoniali ed in termini di avviamento debbono essere, ai sensi e per gli effetti delle norme del codice civile in materia e dell'art. 9 del contratto di affitto di ramo di azienda vigente, oggetto di congruo indennizzo a favore della società affittuaria. Conseguentemente, nell'ipotesi liquidatoria, occorre considerare il valore del ramo di azienda citato “sterilizzando” tutti gli incrementi patrimoniali e di avviamento apportati dalla società affittuaria e quindi, a parere di chi scrive, è del tutto condivisibile e ragionevole il valore del ramo di azienda indicato”*.

dei chirografari sia previsto mediante l'impiego del surplus concordatario nel rispetto della regola di cui all'art. 84 comma 6° CCII, come da ultimo dimostrato in base alla specifica integrazione”.

Pertanto, sulla base delle motivazioni sopra espresse, parte ricorrente non può che confermare, anche in questa sede, il valore del ramo di azienda nella prospettiva liquidatoria, come determinato nella su citata perizia di stima e relative integrazioni (cfr. doc. n. 32), certificato nella relazione di attestazione e confermato da Commissario Giudiziale e Tribunale, di seguito riportato:

Valore cespiti rettificati	€ 122.000
Avviamento	€ 236.000
Totale valore azienda metodo misto patrimoniale con stima autonoma dell'avviamento	€ 358.000

➤ **Credito vs I4C:**

Tra gli asset rilevanti ai fini della determinazione del valore di liquidazione deve altresì ricomprendersi il credito vantato verso Immobiliare Quattro C s.r.l.: tale credito, ai fini della determinazione del valore di liquidazione dell'impresa, viene valorizzato al 13% del relativo valore nominale (€1.194.599,49), ovvero in misura equivalente alla percentuale di realizzo attribuita ai crediti chirografari, quale è quello di specie, nel piano di concordato di Immobiliare Quattro C, come evidenziato nel seguente prospetto:

PIANO IMMOBILIARE QUATTRO C

		Immobiliare 4C Srl			
		massa ipot. BPS	massa ipot. PRELIOS	massa privil.	massa chir.
ATTIVO REALIZZABILE	I4C+Fercom				
Apporto finanziario Nickel per I4C	3.433.384,20	71,53%			
Spese prededucibili I4C	(336.750,00)				
Fondo rischi I4C	(300.000,00)				
Somme da distribuire I4C	2.796.634,20	159.320,00	1.737.765,00	193.351,42	706.197,78
PASSIVO DA SODDISFARE		massa ipot. BPS	massa ipot. PRELIOS	massa privil.	massa chir.
Banche, AE Riscossione e altri					
Ipotecari vs I4C	4.655.092,33	430.010,96	4.225.081,37		
Ipotecari I4C degradati					2.758.007,33
Crediti tributari vs I4C - rottamazione quater	44.918,29			44.918,29	
Crediti tributari vs I4C - non rottamabili	81.183,13			81.183,13	
Crediti professionisti procedura 25%	67.250,00			67.250,00	
Crediti chirografari vs I4C	1.004.789,12				1.004.789,12
Crediti bancari vs Fercom chir. garantiti da I4C	1.669.494,16				1.669.494,16
	7.522.727,03	430.010,96	4.225.081,37	193.351,42	5.432.290,61
Somme disponibili per concordato	2.796.634,20	159.320,00	1.737.765,00	193.351,42	706.197,78
% di soddisfacimento creditori		37,05%	41,13%	100,00%	13,00%

<u>Crediti verso clienti e altri - dettaglio calcolo</u>	
Crediti verso I4C	1.194.599,49
*% soddisfo ipotesi concordataria	13,00%
Crediti verso I4C ipotesi concordataria	155.297,93
Totale	155.297,93

Si tratta, oltretutto, di una valorizzazione in senso prudenziale, in quanto non tiene conto dei crediti tributari oggetto di contenzioso, la cui eventuale considerazione, in ipotesi di Liquidazione Giudiziale di Immobiliare Quattro C e quindi di inefficacia dell'impegno al relativo accollo di Nickel Steel Ecology, escluderebbe qualsiasi possibilità di realizzo dei crediti chirografari, tra cui anche quello *de quo*.

*

Dall'attivo patrimoniale dell'ipotetica Liquidazione Giudiziale di Fer.Com dovrebbe, invece, senz'altro escludersi il credito rilevato in contabilità (vedi sopra – pag. 12) da quest'ultima vantato nei confronti di Nickel Steel Ecology, in quanto lo stesso dovrebbe considerarsi estinto per compensazione con il maggior controcredito da quest'ultima vantato e parimenti rilevato nella contabilità societaria (vedi sopra – pag. 18), posto che, come sopra precisato, con scrittura del 17.03.2023, Nickel Steel si era impegnata a *“rinunciare a tutti gli eventuali crediti vantati nei confronti di Fer.Com (...) salva, tuttavia, restando la facoltà di compensare detti crediti con eventuali controcrediti dalle stesse società vantati alla medesima data e/o successivamente maturati per qualsivoglia titolo, ragione e causa”*,

*

Con riferimento, infine, alle eventuali azioni risarcitorie e revocatorie esperibili in ipotesi liquidatoria, pare sufficiente richiamare la relazione ex art. 105 C.C.I.I. (cfr. doc. 7), depositata nell'ambito della procedura n. 10-1/22 C.P. (rinunciata), dal Commissario Giudiziale, il quale in tale ha rilevato come *“non sono emerse operazioni o condotte che possano formare oggetto di azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie”*, sulla base delle seguenti condivisibili valutazioni:

“(...) l'analisi dei bilanci (già riportata nell'apposita sezione della presente relazione) ha evidenziato come la perdita del patrimonio delle società poi confluite in Fercom, si sia manifestata a decorrere dall'esercizio 2017.

A parere dello scrivente, alla luce delle informazioni ricevute, la condotta avuta dagli amministratori non appare passibile di censura per una serie di motivi e più precisamente:

- nel mese di giugno del 2018, e quindi in concomitanza del periodo di chiusura dei bilanci delle società relativi al 2017, risulta stipulato un atto di affitto d'azienda (già richiamato) che da un lato consentiva il mantenimento della proprietà dell'azienda sino ad allora condotta in capo alla debitrice/affittante, e dall'altro garantiva la prosecuzione dell'attività e la continuità dell'azienda in capo al un soggetto affittuario generando flussi attivi dati dai canoni di affitto d'azienda e garantendo la possibilità di addivenire in futuro ad una cessione dell'attività con valorizzazione dell'avviamento;
- con riferimento al medesimo periodo, l'azienda ha dato atto di aver avanzato alla massa dei creditori un accordo ex art. 67 L.F. (non andato a buon fine) programmando e attuando a tale scopo una operazione di concentrazione delle quattro società operative confluite in "Fercom" mediante una fusione per incorporazione, deliberata nel mese di novembre 2019 e attuata in data 30 dicembre 2019;
- la concessione in affitto d'azienda dell'attività svolta, ha consentito la prosecuzione del business in capo all'affittuaria che ha avuto la capacità di sviluppare l'attività anche grazie a investimenti negli asset di produzione, ritenendo di interesse la prosecuzione dei contratti di affitto d'azienda e di locazione in un orizzonte pluriennale. Tali circostanze hanno portato un notevole incremento di valore all'attività con il conseguente impegno formulato dall'affittuaria, posto alla base della proposta concordataria (...);

Tali circostanze, riassumendo, evidenziano come la condotta dell'organo gestorio dal 2017 non appare guidata dall'obiettivo di mantenere la continuità dell'azienda indipendentemente dai segnali di crisi, ma sia stata invece guidata dall'intento di attuare una ristrutturazione realizzando operazioni (affitto d'azienda e fusione per incorporazione) volte a tutelare la massima valorizzazione degli assets.

Anche con riferimento alle possibili azioni da intraprendere con riferimento agli atti straordinari intrapresi, inoltre, i numeri analizzati non evidenziano un aggravio del passivo e dell'indebitamento delle società, mentre appare evidente che l'affitto d'azienda ha consentito di mantenere e valorizzare la continuità dell'azienda, così come l'operazione di fusione ha consentito di razionalizzare le poste del passivo.

Una condotta liquidatoria intrapresa in chiusura dei bilanci 2017 avrebbe certamente portato al realizzo di attivi inferiori rispetto a quanto offerto ai creditori in questa sede concordataria, alla luce dell'attivo quantificato nel capitolo precedente nell'ipotesi alternativa di liquidazione giudiziale ed al confronto con gli attivi distribuibili in sede concordataria.

In merito alle azioni recuperatorie, dalle informazioni in possesso, non si ravvisa l'esistenza di possibili azioni in quanto la società si è già attivata per il recupero dei propri crediti, che residuano comunque per un modesto valore in considerazione del fatto che l'attività operativa si è interrotta già dal 2018 (affitto d'azienda), e pertanto non vi è stata maturazione di nuovi crediti commerciali negli ultimi esercizi, ad eccezione delle poste creditorie vantate nei confronti della società correlata Immobiliare 4c s.r.l., anch'essa interessata dalla proposta di concordato preventivo.

*

In tal modo determinato il valore dei cespiti societari, **ai fini della determinazione del valore di liquidazione, deve essere detratto il presumibile ammontare delle spese di procedura**, anch'esso parametrato su di un'ipotesi di Liquidazione Giudiziale, ciò in conformità a quanto prescritto dall'art. 84, comma V, C.C.I.I., secondo cui *"i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente"*.

Ebbene, nella fattispecie, tra le spese di prededuzione devono altresì ricomprendersi ai sensi dell'art. 6 C.C.I.I.:

- *"i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato"*, relativi alla procedura rinunciata dalla ricorrente, in quanto tale procedura è stata aperta ai sensi dell'articolo 47;
 - *"i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore, la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi"*;
- ciò in forza del disposto del secondo comma del citato articolo, in base al quale **"La prededucibilità permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali"**.

Di seguito, si riporta, pertanto, il prospetto delle poste prededucibili sorte nell'ambito del precedente concordato:

Prededuzione precedente concordato
Spese giustizia (compenso commissario)

FERCOM
45.000,00

Spese professionisti del concordato - 75%	60.000,00
Periti immobiliari e azienda - 75%	9.000,00
Attestatore - 75%	22.500,00
Totale	136.500,00

A comprova della correttezza degli importi indicati, si producono i mandati e le note emesse dai professionisti del concordato (**docc. 47 e 48**) e dall'attestatore (**doc. 49**) con riferimento alla precedente procedura concordataria, i cui importi, in conformità dell'art. 6, I comma, lett. c), C.C.I.I., sono stati considerati nel limite del 75%.

A tali spese, devono aggiungersi in detrazione le presumibili spese della procedura di Liquidazione Giudiziale.

Nel caso di Fer.Com, in cui gli unici privilegi, quelli attribuibili ai crediti erariali, hanno carattere generale e ricadono quindi sull'universalità dei beni e diritti della società, anche le spese di prededuzione devono essere imputate alla massa attiva per il loro intero valore, così determinando il **valore di liquidazione** nell'importo di **€ 383.243,92**, come da prospetto sotto riportato.

<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
Crediti verso soci	37.500,00
Crediti tributari	3.967,00
Crediti verso I4C	155.297,93
Crediti verso clienti	1.549,13
Disponibilità liquide	117.429,85
Valore azienda Draf (affittata a Nickel)	358.000,00
Altri beni azienda Fercom (non oggetto di affitto)	46.000,00
Spese di prededuzione precedente concordato	(136.500,00)
Stima spese prededuzione liquidazione giudiziale	(200.000,00)
Totale attivo ipotesi liquidatoria	383.243,92

Dopo aver compiutamente esposto il piano concordatario, non resta che rilevare come lo stesso abbia ottenuto la piena certificazione di veridicità e fattibilità dell'attestatore, il quale ha infatti concluso, certificando:

- attesa la natura e consistenza del piano formulato dalla società nell'ambito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riferimento alla situazione contabile alla data del 28 giugno 2024;
- attese le valutazioni e le stime effettuate in ordine alla consistenza delle componenti patrimoniali attive e passive inerenti al piano proposto con riferimento alla situazione contabile al 28 giugno 2024;
- attesi la natura, la consistenza, i termini e le modalità di attuazione del contratto di affitto di ramo di azienda sottoscritto dalla società;
- attesi gli elementi patrimoniali residui, non costituenti l'area del ramo di azienda, e la loro liquidabilità;
- attese comunque la rilevanza di quanto espresso nelle note di disclaim finale al piano concordatario proposto ai creditori

ATTESTA che, dagli accertamenti e dalle verifiche effettuate come sopra descritte, emerge la sussistenza della fattibilità del piano concordatario proposto ai creditori da parte della società

*** **

D. LA PROPOSTA

Dopo aver esposto, nel precedente capitolo, il piano di concordato e quindi aver individuato l'attivo realizzabile in attuazione dello stesso e specificato da quali fonti e con quali modalità e tempistiche verranno ottenute le necessarie risorse, si può quindi di seguito delineare i termini della proposta ai creditori.

Trattandosi, come detto, di concordato in continuità, si impone ai sensi dell'art. 85 C.C.I.I. la suddivisione dei creditori in classi.

L'antecedente logico per la suddivisione dei creditori in classi è costituito dall'esatta individuazione delle rispettive categorie in base all'ordine delle cause legittime di prelazione stabilito dall'ordinamento.

*

1) LE CATEGORIE DI CREDITORI

a) crediti prededucibili

Le spese e i crediti in prededuzione possono essere indicati come segue:

Spese giustizia (compenso commissario)	€ 70.000,00
Liquidatore / Commissario post omologa	€ 20.000,00
Spese professionisti del concordato - 75%	€ 90.000,00

Periti azienda - 75%	€ 9.000,00
Attestatore - 75	€ 36.000,00
Fondo rischi generico	€ 70.000,00
Stima spese procedura prededuzione	€ 295.000,00

In tale computo sono ricomprese le seguenti poste:

- le spese di procedura maturate nell'ambito della precedente domanda di concordato preventivo, che, in base all'art. 6, comma II, preservano carattere di prededucibilità anche nell'ambito delle successive procedure concorsuali e, quindi, anche nell'ambito della presente procedura; si riporta di seguito il prospetto rappresentativo di tali poste:

<u>Prededuzione precedente concordato</u>	<i>FERCOM</i>
Spese giustizia (compenso commissario)	45.000,00
Spese professionisti del concordato - 75%	60.000,00
Periti immobiliari e azienda - 75%	9.000,00
Attestatore - 75%	22.500,00
Totale	136.500,00

- le spese necessarie alla nuova procedura nel loro presumibile ammontare, determinate sulla base delle tariffe applicabili, ma tenendo conto del fatto che gran parte delle attività di analisi, ricostruzione e valutazione occorrenti ai fini della presente domanda di concordato, sono state già svolte nell'ambito della precedente procedura;
- i compensi dovuti ai consulenti e professionisti incaricati dalla ricorrente per le prestazioni professionali fornite e che verranno fornite in funzione e nell'ambito della presente procedura di concordato, determinati sulla base dei mandati conferiti dalla società (**doc. 50**) ma tenendo conto del fatto che gran parte delle attività di analisi, ricostruzione e valutazione occorrenti ai fini della presente domanda di concordato, sono state già svolte nell'ambito della precedente procedura.
- Il compenso del professionista indipendente per le attività funzionali alla relazione di attestazione, determinato come da mandato sottoscritto (**doc. n. 51**) tenendo conto del fatto che gran parte delle attività di analisi, ricostruzione e valutazione occorrenti ai fini della presente domanda di concordato, sono state già svolte nell'ambito della precedente procedura.

Si riporta di seguito il prospetto delle spese prededucibili sopra indicate, con indicazione separata di quelle sorte nell'ambito della precedente procedura concordataria e di quelle inerenti alla nuova domanda di concordato, con evidenza altresì delle spese già assolte da Nickel Steel Ecology nelle more della precedente procedura:

dettaglio spese prededucibili Fercom:

	<i>precedente piano</i>	<i>nuovo piano</i>	<i>totale dovuto</i>	<i>già pagato</i>	<i>totale da pagare</i>
Spese giustizia (comp. commissario)	45.000	25.000	70.000		70.000
Liquidatore post omologa		20.000	20.000		20.000
Spese prof. concordato - 75%	60.000	30.000	90.000	25.000	65.000
Periti azienda - 75%	9.000		9.000	12.000	-
Attestatore - 75%	22.500	13.500	36.000	30.000	18.000
Totale	136.500	88.500	225.000	67.000	173.000

- una riserva necessaria alla copertura delle spese della gestione corrente delle due società, quali, a titolo esemplificativo: oneri correnti di gestioni, interessi sui crediti privilegiati.

Con riferimento a tali poste prededucibili inserite in apposito fondo rischi, l'attestatore ha certificato quanto segue:

“attesa la limitata operatività della società, appaiono adeguati gli stanziamenti operati dalla società nella voce afferente “Fondi rischi ed oneri” relativi all’adempimento della proposta concordataria nonché di quelli specificamente già stanziati in sede di stima delle singole componenti patrimoniali verificate” (cfr. relazione di attestazione sub. doc. n. 26).

*

FER.COM

creditori privilegiati

I crediti privilegiati nei confronti di Fer.Com risultano rappresentati nel seguente schema e ivi raggruppati e suddivisi in base al grado di privilegio attribuito per legge:

Debiti tributari e verso altri istituti	Rif. Grado	Valutazione
Professionisti	Art. 2751bis n. 2, c.c.	46.504,33
Altri Enti (MCC)	Art. 9 c. 5 d.lgs 123/1998	1.032.881,07
Contributi Inps	Artt. 2753 e 2749 c.c., n. 1 art. 2778 c.c.	157.104,49
Premi Inail	Artt. 2754 c.c. e 4, p.3 d.l. n. 338/1989 n. 1 art. 2778 c.c.	74.841,39
Accise	Art. 16 comma 3 D.Lgs. 504/95	4.979,39
Tributi Erariali	Artt. 2752 e 2749 c.c., n. 18 e 19 art. 2778 c.c.	2.185.823,94
Totale		3.502.134,61

I crediti privilegiati ricomprendono:

- i compensi maturati e maturandi dai professionisti che hanno assistito e assistono la società ai fini del concordato preventivo, per la parte - 25% - in relazione alla quale l'art. 6 C.C.I.I. esclude la prededuzione, nonché il credito professionale vantato dall'arch. Achille Cester.
- i crediti vantati da Medio Credito Centrale derivanti dall'escussione delle garanzie prestate dal Fondo di Garanzia.
- i crediti contributivi di INPS, per come precisati dal competente ufficio dell'Ente a seguito di consolidamento ex art. 88 C.C.I.I. e per come accertati dal Commissario nell'ambito della precedente procedura;
- I crediti vantati da Inail per premi non corrisposti per come precisati dal competente ufficio dell'Ente a seguito di consolidamento ex art. 88 C.C.I.I. e per come accertati dal Commissario nell'ambito della precedente procedura;
- Il credito vantato da Ferremi Battista s.p.a. relativo ad accise dallo stesso pagata nell'ambito dell'attività di fornitura, come risultante dalla precisazione di credito inviata in data 8.03.2023 (**doc. 52**)
- i crediti tributari e contributivi già a ruolo ricavati dalle risultanze del cassetto fiscale dalle cartelle esattoriali e dagli atti di accertamento notificati, per come precisati dal competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate a seguito di consolidamento ex art. 88 C.C.I.I. e per come accertati dal Commissario nell'ambito della precedente procedura;

Con riferimento ai crediti tributari e contributivi, **la ricorrente, contestualmente al deposito del presente ricorso, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 88 C.C.I.I., trasmette agli enti preposti la proposta di transazione fiscale, che si produce (doc. n. 53).**

Ebbene, il professionista indipendente ha certificato la rispondenza della proposta di transazione ai parametri normativa, oltre che la convenienza della stessa rispetto all'ipotesi liquidatoria:

"in ordine ai crediti tributari e contributivi la sussistenza della convenienza del trattamento proposto rispetto alla ipotesi della liquidazione giudiziale e la sussistenza di un trattamento non deteriore".

*

Si precisa che, rispetto alla precedente domanda, tra le passività societarie dotate di privilegio non figurano i seguenti crediti privilegiati vantati da Enti Locali:

CREDITI ENTI LOCALI VS FERCOM

<i>Creditore originario</i>	Importo
CCIAA COMO	32,20
PREFETTURA DI BERGAMO	381,63
AMM. PROVINCIALE BRESCIA	1.368,30
PREFETTURA DI ROMA	6.069,96
PREFETTURA MONZA E BRIANZA	620,50
Totale	8.472,59

in quanto tali crediti sono stati integralmente estinti dalla società terza assuntrice Nickel Steel Ecology s.r.l., prima del deposito della presente nuova domanda, così come risulta dalle ricevute di pagamento che si producono (**doc. 54**)

d) creditori chirografari

Il ceto chirografario di Fer.Com risulta composto e ripartito come segue:

<i>Creditore</i>		<i>Importo</i>
Totale crediti bancari		8.741.886,84

<i>Creditori garantiti da fideiussione</i>		<i>Importo</i>
Totale bancari garantiti da I4C		1.669.494,16

<i>Fornitori</i>		<i>Importo</i>
Totale fornitori		251.507,46

<i>Ader – oneri di riscossione</i>		<i>Importo</i>
Totale Ader		155.975,84

Si richiama l'elenco analitico dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti (cfr. docc. n. 31).

2) SUDDIVISIONE DEI CREDITORI IN CLASSI

Come sopra accennato, il nuovo Codice della Crisi ha introdotto l'obbligo dell'imprenditore, che richiede l'ammissione al concordato preventivo in continuità, di

distribuire l'intera pletera dei creditori entro classi omogenee per interessi economici o per posizioni giuridiche.

Ai fini di tale suddivisione si è fatto quindi riferimento:

- innanzi tutto, alle **previsioni del codice della crisi in merito alle classi obbligatorie**, che, per quanto specificatamente interessa in questa sede, altresì ricomprendono: (i) *"i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento"*; (ii) *"i creditori titolari di garanzie prestate da terzi"*; (iii) *"i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, interessati dalla ristrutturazione perché non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 109, comma 5"* (integrale assolvimento entro 180 giorni dall'omologa);

- in secondo luogo, ai **criteri individuati dalla giurisprudenza con riferimento alla precedente legge fallimentare**, da ritenersi validi anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice della crisi:

"la proposta deve necessariamente conformarsi ai due criteri (...) costituiti dall'omogeneità delle posizioni giuridiche (che riguardano la natura del credito, le sue qualità intrinseche, il carattere chirografario o privilegiato, l'eventuale esistenza di contestazioni, ovvero la presenza o meno di garanzie prestate da terzi o di un titolo esecutivo) e degli interessi economici (riferiti alla fonte e alla tipologia socio-economica del credito, ovvero al peculiare tornaconto vantato dal suo titolare). Rientra tra i compiti del tribunale - con un accertamento in fatto che non è sindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato - valutare congiuntamente i detti criteri al fine di verificare l'omogeneità dei crediti raggruppati, che non può essere affermata in termini di assoluta identità, essendo sufficiente la presenza di tratti principali comuni di importanza preponderante, che rendano di secondario rilievo quelli differenzianti, in modo da far apparire ragionevole una comune sorte soddisfattiva per le singole posizioni costituite in classe" (Cassazione civile sez. I, 16/04/2018, n.9378).

- Infine, le classi ricomprendono solo i creditori votanti ex art. 109 C.C.I.I..

In applicazione dei predetti criteri, si è pervenuti alla suddivisione dei creditori in classi secondo lo schema prodotto (**doc. 55**) e di seguito sinteticamente rappresentato, riportante l'analitica indicazione dei rispettivi crediti e interessi:

CLASSI DI CREDITORI

importo

1. crediti privilegiati MCC	356.739,59
2. crediti MCC - degradati al chirografo	676.141,49
3. crediti previdenziali - degradati al chirografo	231.945,88
4. crediti per accise - degradati al chirografo	4.979,39
5. crediti tributari – degradati al chirografo	2.185.823,94
6. crediti bancari garantiti da I4C	1.669.494,16
7. altri crediti bancari	8.741.886,84
8. altri crediti chirografari	407.483,30

*

1 - CREDITI PRIVILEGIATI MCC:

Tale classe ricomprende i crediti vantati da Mediocredito Centrale (MCC), a fronte dell'escussione da parte degli istituti di credito delle garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di Garanzia, per la parte che viene soddisfatta al privilegio, ovvero sino alla concorrenza del valore di liquidazione su cui agisce la causa di prelazione.

Tali crediti sono, infatti, dotati di privilegio generale prescritto dall'art. 9 c. 5 D.lgs 123/1998, antergato ad ogni altro privilegio di grado successivo rispetto a quelli previsti dall'art. 2751 bis c.c..

MCC	ADER – fondo garanzia	356.739,59
Risorse concordatarie		356.739,59
% Soddisfo		100%

La comune natura e l'appartenenza alla medesima categoria dei crediti *de qua*, determina l'omogeneità delle posizioni giuridiche e dei relativi interessi, giustificando la formazione e composizione di tale classe.

Il concordato prevede la **soddisfazione** di tali crediti privilegiati nella **percentuale del 34,54%**, ovvero in misura superiore rispetto al valore di liquidazione dei beni e diritti societari su cui ricade il privilegio, in accordo con il combinato disposto degli artt. 84, comma V, e 88 comma I, C.C. I.I., in un termine superiore ai 180 giorni dall'omologa del concordato.

*

2 - CREDITI MCC DEGRADATI AL CHIROGRAFO

Tale voce ricomprende la parte di crediti di MCC non soddisfatti al privilegio per incapacienza ex art. 84, comma V, C.C.I.I. e conseguentemente degradata al chirografo

MCC	ADER – fondo garanzia	676.141,49
Risorse concordatarie		47.329,90
Soddisfo		7%

La comune natura e l'appartenenza alla medesima categoria dei crediti *de qua*, determina l'omogeneità delle posizioni giuridiche e dei relativi interessi, giustificando la formazione e composizione di tale classe.

Il piano di concordato prevede l'assolvimento di tale credito nella **percentuale del 7%**,

*

3 - CREDITI PREVIDENZIALI DEGRADATI AL CHIROGRAFO

Tale classe ricomprende i crediti vantati da Inps per omessi pagamenti contributivi, dotati di privilegio ex artt. 2753 e 2749 c.c., n. 1 art. 2778 c.c., nonché i crediti vantati da Inail, per omesso pagamento dei premi di assicurazione previdenziale, dotati di privilegio ex artt. 2754 c.c. e 4, p.3 d.l. n. 338/1989 n. 1 art. 2778 c.c., crediti di cui viene prevista l'integrale degradazione al chirografo, per incapacità ex art. 84, comma V, C.C.I.I.

<i>Creditori Previdenziali</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Importo</i>
INPS COMO	contributi	157.104,49
INAIL COMO	previdenza	74.841,39
Totale		231.945,88
Risorse concordatarie		15.772,32
% soddisfo		6,80%

La comune natura e l'appartenenza alla medesima categoria dei crediti *de qua*, determina l'omogeneità delle posizioni giuridiche e dei relativi interessi, giustificando la formazione e composizione di tale classe.

Si tratta inoltre di classe obbligatoria prescritta dall'art. 85 C.C.I.I..

Il piano di concordato prevede l'assolvimento di tale credito nella **percentuale del 6,80%**.

*

4 - CREDITI PER ACCISE DEGRADATI AL CHIROGRAFO

Tale classe ricomprende il credito, privilegiato ex art. 16 comma 3 D.Lgs. 504/95, vantato da Ferremi Battista s.p.a. relativo ad accise dallo stesso pagata nell'ambito

dell'attività di fornitura, di cui viene prevista l'integrale degradazione al chirografo, per incapienza ex art. 84, comma V, C.C.I.I.

FERREMI BATTISTA	ACCISE	4.979,39
Risorse concordatarie		328,64
% Soddisfo		6,60%

Lo specifico privilegio che caratterizza il credito *de qua*, giustifica la formazione e composizione di tale classe.

Il piano di concordato prevede l'assolvimento di tale credito nella **percentuale del 6,60%**.

*

5 - CREDITI TRIBUTARI DEGRADATI AL CHIROGRAFO:

Tale voce si compone dei crediti tributari vantati dall'Agenzia delle Entrate, di cui viene prevista l'integrale degradazione al chirografo, per incapienza ex art. 84, comma V, C.C.I.I.

ADE LECCO	TRIBUTI	2.185.823,94
Totale		2.185.823,94
Risorse concordatarie		139.892,73
% soddisfo		6,40%

Si tratta di una delle classi obbligatorie prescritte dall'art. 85 C.C.I.I..

Il piano di concordato prevede l'assolvimento di tale credito nella **percentuale del 6,40%**.

*

*

6 - CREDITI BANCARI AL CHIROGRAFO GARANTITI DA I4C

Tale voce ricomprende i crediti bancari di natura chirografaria di cui la debitrice principale è Fer.Com, ma in relazione ai quali sussiste la responsabilità solidale di Immobiliare Quattro C s.r.l., in ragione delle fideiussioni da quest'ultima rilasciate:

<i>Creditori Fercom garantiti da fideiussione</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Importo</i>
---	------------------	----------------

P&G SGR (cessionaria Banco di Desio)	banche	250.000,00
Sirio NPL (cessionaria UBI)	banche	569.620,85
Credem	banche	849.873,31
Totale		1.669.494,16
Risorse concordatarie		88.483,19
% soddisfo		5,30%

La comune natura e l'appartenenza alla medesima categoria dei crediti *de qua*, determina l'omogeneità delle posizioni giuridiche e dei relativi interessi, giustificando la formazione e composizione di tale classe.

Si tratta inoltre di classe obbligatoria prescritta dall'art. 85 C.C.I.I..

Il piano di concordato prevede l'assolvimento di tale credito nella **percentuale del 5,30%**.

*

7 - ALTRI CREDITI BANCARI

Tale classe ricomprende i crediti chirografari vantati dalle banche nei confronti di Fer.Com, con esclusione di quelli aventi garanzia fideiussoria nei confronti di Immobiliare Quattro C inclusi nella categoria precedente:

<i>Creditore</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Importo</i>
Organa s.p.v. (cessionario Banca Intesa)	banche	2.544.374,45
Leviticus s.p.v. (cessionario B.P.M.)	banche	2.349.154,63
Buonconsiglio (cessionario Banco di Desio)	banche	263.653,26
Castello SGR (cessionario Desio)	banche	551.465,00
P&G SGR (cessionaria Banco di Desio)	banche	856.227,51
Sirio NPL (cessionario UBI)	banche	804.429,46
Deutsche Bank	banche	1.372.582,53
Totale crediti bancari		8.741.886,84
Risorse concordatarie		463.320,00
% soddisfo		5,30%

La comune natura e l'appartenenza alla medesima categoria dei crediti de qua, determina l'omogeneità delle posizioni giuridiche e dei relativi interessi, giustificando la formazione e composizione di tale classe

Il piano di concordato prevede l'assolvimento di tale credito nella **percentuale del 5,30%**.

*

8 - ALTRI CREDITI CHIROGRAFARI VS FERCOM

Tale classe ricomprende tutti gli altri creditori chirografari di Fer.Com non ricompresi nelle precedenti categorie.

Nella stessa sono ricompresi altresì gli oneri maturati ex lege per l'attività di riscossione dei vari crediti erariali da parte dell'Agenzia di Riscossione

<i>Creditore originario</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Importo</i>
Ferremi Battista Spa	fornitore	5.391,31
Scholz Rohstoffhandel	fornitore	164.928,01
Navarra Spa	fornitore	3.279,15
Agenzia Italia Spa	fornitore	337,23
Ativa Spa	fornitore	236,00
Tim Spa	fornitore	2.285,27
G. Volpi & F. Favilli Srl	fornitore	1.385,46
Infocert Spa	fornitore	30,50
S.E.R. Coop Società Cooperativa	fornitore	165,20
Comune Di Inverigo	fornitore	8.274,68
Gi.Ma.Co. Srl	fornitore	5.700,40
Gelsia Ambiente Srl	fornitore	9.730,64
Golmar Italia Spa	fornitore	909,60
L.P VELA J Srls	fornitore	10.494,70
Mea Melegnano Energia Ambiente Spa	fornitore	460,40

Vai Srl - Verificatori Associati Italiani	fornitore	1.116,29
San Marco Innovazione	fornitore	16.219,09
Molino Di Rovato Spa	fornitore	3.826,80
Eredi Cattaneo Giuseppe Srl	fornitore	4.028,50
Eco Costruzioni Srl	fornitore	3.096,00
Comune di Cucciago	fornitore	9.342,23
Betonvaltellina Srl	fornitore	270,00
Praxis Srl	fornitore	347,70

Oneri di Riscossione Ader	altro	155.975,84
Totale		407.831,00
Risorse concordatarie		21.596,61
% soddisfo		5,30%

La comune natura e l'appartenenza alla medesima categoria dei crediti *de qua*, determina l'omogeneità delle posizioni giuridiche e dei relativi interessi, giustificando la formazione e composizione di tale classe.

Il piano di concordato prevede l'assolvimento di tale credito nella **percentuale del 5,30%**.

2) FABBISOGNO DEL CONCORDATO

La proposta porterà alla soddisfazione dei creditori nella misura indicata nel prospetto allegato al presente ricorso (**doc. n. 56**) e di seguito riportato:

	omologa	entro il:	entro il:	entro il:	entro il:	entro il:	entro il:
	01/01/2025	01/07/2025	01/01/2026	01/07/2026	01/01/2027	01/07/2027	01/01/2028
FER.COM SRL							
Fondo spese e rischi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Disponibilità liquide procedura (somme già apportate)	117.429,85						
Apporti terzo Nickel Steel Ecology srl	180.362,97	297.792,82	161.876,34	161.876,34	161.876,34	161.876,34	161.876,34
TOTALE INCASSI PERIODO	307.792,82	307.792,82	171.876,34	171.876,34	171.876,34	171.876,34	171.876,34
PROGRESSIVO INCASSI	307.792,82	615.585,64	787.461,98	959.338,31	1.131.214,65	1.303.090,98	1.474.967,32
Fondo rischi (spese correnti di gestione)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Predeuzione	-112.500,00	-112.500,00					
Privilegiati (professionisti)	-23.252,17	-23.252,17					
Privilegiati (MCC)	-50.962,80	-50.962,80	-50.962,80	-50.962,80	-50.962,80	-50.962,80	-50.962,80
MCC degradato al chirografo	-6.761,41	-6.761,41	-6.761,41	-6.761,41	-6.761,41	-6.761,41	-6.761,41
Crediti previdenziali	-2.253,19	-2.253,19	-2.253,19	-2.253,19	-2.253,19	-2.253,19	-2.253,19
Fornitori per accise	-164,32	-164,32					
Crediti erariali	-19.984,68	-19.984,68	-19.984,68	-19.984,68	-19.984,68	-19.984,68	-19.984,68
Crediti bancari garantiti da I4C	-12.640,46	-12.640,46	-12.640,46	-12.640,46	-12.640,46	-12.640,46	-12.640,46
Banche al chirografo	-66.188,57	-66.188,57	-66.188,57	-66.188,57	-66.188,57	-66.188,57	-66.188,57
Altri creditori al chirografo: fornitori e AdeR per oneri	-3.085,23	-3.085,23	-3.085,23	-3.085,23	-3.085,23	-3.085,23	-3.085,23
TOTALE PAGAMENTI PERIODO	-307.792,82	-307.792,82	-171.876,34	-171.876,34	-171.876,34	-171.876,34	-171.876,34
TOTALE PAGAM. PERIODO I4C + FERCOM	2.598.490,03	446.941,85	446.941,85	311.025,36	311.025,36	311.025,36	311.025,36

FER.COM SRL			
categoria	debito originario	debito pagato	% soddisf.
Fondo rischi (spese correnti di gestione)	70.000,00	70.000,00	100,00%
Predeuzione	225.000,00	225.000,00	100,00%
Privilegiati (professionisti)	46.504,33	46.504,33	100,00%
Privilegiati (MCC)	1.032.881,07	356.739,59	34,54%
MCC degradato al chirografo	676.141,49	47.329,90	7,00%
Crediti previdenziali	231.945,88	15.772,32	6,80%
Fornitori per accise	4.979,39	328,64	6,60%
Crediti erariali	2.185.823,94	139.892,73	6,40%
Crediti bancari garantiti da I4C	1.669.494,16	88.483,19	5,30%
Banche al chirografo	8.741.886,84	463.320,00	5,30%
Altri creditori al chirografo: fornitori e AdeR per oneri	407.483,30	21.596,61	5,30%
Tot	15.292.140,40	1.474.967,32	

Ebbene, come si può apprezzare da tale prospetto, il piano di concordato preventivo proposto prevede che:

- subito a seguito dell'omologa, per effetto del versamento del primo acconto previsto dall'impegno irrevocabile di Nickel Steel e delle ulteriori risorse esistenti si renda disponibile per la ripartizione ai creditori un importo di € 382.103,07, pari sostanzialmente al valore di liquidazione degli asset societari;

- ogni semestre venga accantonata una somma di € 10.000 a copertura del fondo spese previsto, pari a complessivi € 70.000,00;
- ogni riparto semestrale, a partire dal primo, immediatamente successivo all'omologa, garantisca un pagamento parziale in favore di tutte le classi di creditori;
- entro i sei mesi dall'omologa, venga esaurito il pagamento delle spese di procedura e dei crediti professionisti;
- entro i tre anni dall'omologa venga completato il piano attraverso l'integrale adempimento dei pagamenti previsti e il riparto delle inerenti risorse.

4) DELLA CONVENIENZA DELLA PROPOSTA CONCORDATARIA RISPETTO ALL'IPOTESI DI LIQUIDAZIONE IN SEDE FALLIMENTARE

Il presente piano di concordato preventivo, in virtù dell'intervento finanziario di Nickel Steel e dei flussi della continuità aziendale della società ricorrente, garantisce la distribuzione in favore dei creditori concorsuali di somme di gran lunga eccedenti il valore di liquidazione degli *assets* societari.

Adottando tali valori, che, si rammenta, sono stati determinati attraverso perizie asseverate e valutazioni già ritenute conformi, non solo dall'attestatore, ma altresì dal Commissario Giudiziale e dal Tribunale in sede ammissione della precedente domanda di concordato, si può pervenire alla rappresentazione dell'alternativa di Liquidazione Giudiziale, come da prospetto prodotto (**doc. n. 58**) e sotto riportato:

FER.COM

Ipotesi liquidatoria

	Fercom	Fer.Com Srl	
		massa privil.	massa chir.
ATTIVO REALIZZABILE			
Crediti vs soci per vers. Capitale sociale	37.500,00	37.500,00	
Crediti tributari	3.967,00	3.967,00	
Crediti verso clienti e altri	156.847,07	156.847,07	
Disponibilità liquide	117.429,85	117.429,85	
Cespiti Fercom no affitto azienda	46.000,00	46.000,00	
Valore azienda Draf	358.000,00	358.000,00	
Spese prededuzione piano precedente 75%	(136.500,00)	(136.500,00)	
Stima spese prededuzione	(200.000,00)	(200.000,00)	
	383.243,92	383.243,92	-
PASSIVO DA SODDISFARE			
Banche, AE Riscossione e altri			
Crediti professionisti piano precedente 25%	30.500,00	30.500,00	
Crediti professionisti	1.504,33	1.504,33	
Crediti MCC	1.032.881,07	1.032.881,07	
Crediti MCC degradati	681.641,49		681.641,49
Crediti fornitori per accise	4.979,39		4.979,39
Crediti tributari/previdenziali/enti locali vs Fercom	2.417.769,82		2.417.769,82
Crediti bancari vs Fercom chir.	8.741.886,84		8.741.886,84
Crediti bancari vs Fercom chir.con garanzie	1.669.494,16		1.669.494,16
Altri crediti chirografari: fornitori + oneri risc.AdeR	407.483,30		407.483,30
	14.957.640,40	1.064.885,40	13.923.255,00
Residuo disponibile	383.243,92	383.243,92	-
% di soddisfacimento creditori			
Crediti professionisti piano precedente 25%		30.500,00	
Crediti professionisti		1.504,33	100,00%
Crediti MCC		351.239,59	34,01%
Altri		-	0,00%

Ebbene, dal predetto prospetto si ricava in maniera evidente come, in caso di Liquidazione Giudiziale e, quindi, in mancanza dell'apporto finanziario di Nickel Steel Ecology previsto dal piano, ad essere soddisfatti sarebbero solamente i crediti prededucibili, i crediti dei professionisti e in parte il credito privilegiato vantato da MCC, mentre risulterebbero totalmente escluse dal riparto le altre classi di creditori.

La convenienza per ciascun creditore della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria viene rappresentata in maniera 'plastica' anche dal prospetto di raffronto prodotto (doc. 59) e sotto riportato.

FERCOM		
<i>Privilegiati - Professionisti - Fercom</i>		
Credito	46.504,33	32.004,33
Risorse disponibili	46.504,33	32.004,33
% soddisfacimento	100,00%	100,00%
Credito non soddisfatto	-	-
<i>Privilegiati - MCC - Fercom</i>		
Credito	1.032.881,07	1.032.881,07
Risorse disponibili	356.739,59	351.239,59
% soddisfacimento	34,54%	34,01%
Credito non soddisfatto	676.141,49	681.641,49
<i>Privilegiati degradati al chirografo Fercom - MCC</i>		
Credito	676.141,49	681.641,49
Risorse disponibili	47.329,90	-
% soddisfacimento	7,00%	0,00%
Credito non soddisfatto	628.811,58	681.641,49
<i>Chirografari Fercom - INPS e INAIL</i>		
Credito	231.945,88	231.945,88
Risorse disponibili	15.772,32	-
% soddisfacimento	6,80%	0,00%
Credito non soddisfatto	216.173,56	231.945,88
<i>Chirografari Fercom - fornitori per accise</i>		
Credito	4.979,39	4.979,39
Risorse disponibili	328,64	-
% soddisfacimento	6,60%	0,00%
Credito non soddisfatto	4.650,75	4.979,39
<i>Chirografari Fercom - erario</i>		
Credito	2.185.823,94	2.185.823,94
Risorse disponibili	139.892,73	-
% soddisfacimento	6,40%	0,00%
Credito non soddisfatto	2.045.931,21	2.185.823,94
<i>Chirografari Fercom - banche e fornitori</i>		
Credito	10.818.864,30	10.818.864,30
Risorse disponibili	573.399,81	-
% soddisfacimento	5,30%	0,00%
Credito non soddisfatto	10.245.464,49	10.818.864,30

La maggior convenienza dell'ipotesi concordataria si ricava, inoltre, dalla considerazione delle **tempistiche di attuazione** del piano.

Infatti, il concordato prevede l'esaurimento dell'intero valore liquidatorio entro 2 anni dall'omologa, quindi, in un tempo di gran lunga inferiore rispetto a quello prospettabile nella alternativa liquidatoria, mentre i successivi pagamenti consentiranno, nell'arco temporale di tre anni, il parziale soddisfacimento di creditori che, altrimenti, nulla riceverebbero in ipotesi di Liquidazione Giudiziale delle società.

Infine, trattandosi di piano in continuità, lo stesso, a dispetto dell'ipotesi liquidatoria, garantirebbe la **preservazione delle attività di impresa delle società e delle**

inerenti organizzazioni aziendali e conseguentemente anche la conservazione dei plurimi rapporti di lavoro (ammontano attualmente a n. 37 i lavori impiegati nell'attività).

Alla luce di quanto sopra, appare, pertanto, innegabile come la soluzione concordataria prospettata si riveli di gran lunga preferibile rispetto all'ipotesi di Liquidazione Giudiziale, così come peraltro rilevato dal professionista indipendente nella propria relazione di attestazione

“Ritiene lo scrivente che il piano concordatario proposto sia migliorativo, in ordine al soddisfacimento dei creditori sociali, rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. In ordine alla convenienza della proposta concordataria rispetto alla liquidazione giudiziale si rileva che, senza dubbio, attesa la continuità aziendale (indiretta) e le risorse finanziarie rese disponibili da Nickel Steel Ecology, la prima garantisce un migliore soddisfacimento dei creditori sociali”.

*** **

E. CONCLUSIONI

Il presente ricorso per concordato preventivo assolve a tutti i presupposti specificatamente richiesti dall'art. 87, in quanto offre: *“la descrizione della situazione economico-finanziaria dell'impresa”* la *“descrizione delle cause e dell'entità dello stato di crisi o di insolvenza (..) e l'indicazione delle strategie d'intervento”*; *“il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale”*; *“le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti”*; *“la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta”* e *“il piano industriale”* della società terza 'assuntrice' con *“l'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi”*; *“le parti interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, e l'ammontare dei relativi crediti e interessi, con indicazione dell'ammontare eventualmente contestato”* e *“le classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto, con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe”*.

La presente domanda individua inoltre *“le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale”* ex art. 87, comma II C.C.I.I. e le specifiche utilità riconosciute a ciascun creditore ex art. 84, comma III, C.C.I.I..

La domanda, infine, è corredata dalla *“relazione di un professionista indipendente”* dottor Leonardo Milani, il quale ha attestato *“la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e (..) che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a*

garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale" ex art. 87, comma III, C.C.I.I..

Pertanto, atteso che la domanda di concordato preventivo proposta soddisfa i requisiti normativi richiesti se ne richiede l'ammissione

*** **

Tutto ciò premesso, FER.COM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, *ut supra* difesa e rappresentata,

CHIEDE

che il Tribunale di Lecco, verificata la sussistenza dei presupposti previsti dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, la completezza e la regolarità della documentazione prodotta e l'ammissibilità della domanda di concordato proposta, voglia:

- dichiarare aperta la procedura di concordato preventivo di Fer.Com s.r.l. in liquidazione;
- contenere nel minimo il fondo spese di procedura di cui all'art. 47, comma II lett. d), C.C.I.I.;
- confermare ex art. 55, III comma, C.C.I.I., l'applicazione, dalla data di pubblicazione del presente ricorso, delle **misure protettive** prescritte dall'art. 54, comma II, primo e secondo periodo, C.C.I.I.: *"divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, sospensione delle prescrizioni e delle decadenze, divieto di pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza"*;
- disporre ex art. 47 C.C.I.I. per gli ulteriori adempimenti necessari alla procedura, reiterando la nomina del dottor Francesco Puccio, quale Commissario Giudiziale, in ragione delle attività di analisi dei dati societari e di valutazione delle prospettazioni concordatarie, già effettuate nell'ambito della procedura n.10-1/22 C.P. e, all'occorrenza, prevedendo l'abbreviazione dei termini di cui agli artt.105 e ss. C.C.I.I., in considerazione dei plurimi profili di simmetria e analogia con la precedente domanda concordataria.

Con riserva di integrazione e modificazione della domanda.

Si allegano i seguenti **documenti**:

1. verbale di determinazione dell'organo amministrativo della società ex art. 120 bis C.C.I.I. rep. n. 107137 e racc. n. 30240, registrato in data 16.11.2022;

2. domanda di concordato preventivo presentata da Fer.Com nell'ambito della procedura n. 10-1/22 C.P.;
3. domanda di concordato preventivo presentata da Immobiliare Quattro C s.r.l. nell'ambito della procedura n. 11-1/22 C.P.;
4. scrittura privata del 17.03.2023 contenente l'offerta irrevocabile di Nickel Steel Ecology s.r.l.;
5. decreto di ammissione di Fer.Com alla procedura di concordato preventivo n. 10-1/22 C.P.;
6. decreto di ammissione di Immobiliare Quattro C nell'ambito della procedura di concordato preventivo n. 11-1/22 C.P.;
7. relazione ex art. 105 C.C.I.I. depositata dal Commissario Giudiziale, dottor Puccio, nell'ambito della procedura n. 10/22 C.P.;
8. relazione ex art. 107 C.C.I.I. depositata dal Commissario Giudiziale, dottor Puccio, nell'ambito della procedura n. 10/22 C.P.;
9. relazione ex art. 110 C.C.I.I. sull'esito del voto nella procedura n. 10/22 C.P. di Fer.Com;
10. relazione ex art. 110 C.C.I.I. sull'esito del voto nella procedura n. 11/22 C.P. di Immobiliare Quattro C;
11. scrittura del 14.05.2024 riportante l'impegno di Nickel Steel alla rinuncia della facoltà di avvalersi della condizione sospensiva;
12. domanda di omologa del concordato ex art. 112 C.C.I.I. presentata da Fer.Com nella procedura n. 10-1/22 C.P.;
13. domanda di omologa del concordato ex art. 112 C.C.I.I. presentata da Immobiliare Quattro C. nella procedura n. 11-1/22 C.P.;
14. scrittura del 24.06.2024 riportante il nuovo impegno irrevocabile di Nickel Steel alla rinuncia della facoltà di avvalersi della condizione sospensiva;
15. memoria ex art. 48, II comma, C.C.I.I., depositata da Immobiliare Quattro C nella procedura n. 11-1/22 C.P.;
16. parere motivato del Commissario Giudiziale sulla domanda di omologa di Fer.Com, nella procedura n. 10-1/22 C.P.;
17. atto di rinuncia alla domanda di concordato di Fer.Com di cui alla procedura n. 10-1/22 C.P.;
18. atto pubblico di fusione del 27.12.2019 a rogito del notaio dottor Stefano Leoni;
19. visura camerale Fer.Com;

20. contratto di affitto di azienda Draf Metal – Nickel Steel Ecology;
21. comunicazioni email da avv. Tagliabue ai creditori di Fer.Com e Immobiliare Quattro C dal gennaio al dicembre 2019, riportante il piano di risanamento ex art. 67 L.F. proposto ai creditori delle due predette società;
22. visura camerale Immobiliare Quattro C s.r.l.;
23. contratto di locazione commerciale Immobiliare Quattro C – Nickel Steel Ecology;
24. autorizzazioni amministrative legate all'immobile di Cassago Brianza;
25. bilancio di verifica Fer.Com al 28/06/2024;
26. relazione di attestazione del professionista indipendente;
27. elenco beni strumentali con indicazione del relativo valore di mercato;
28. dichiarazione IVA Fer.Com anno 2021;
29. estratto del conto corrente di Fer.Com aperto presso Banca Sella;
30. estratto del conto corrente della procedura di Fer.Com aperto presso BPM;
31. elenco analitico dei creditori di Fer.Com con indicazione dei rispettivi crediti;
32. *elenco creditori – per classe concordato* redatto dal Commissario Giudiziale nella procedura n. 10-1/22 C.P.;
33. corrispondenza intercorsa con Contadi Castaldi s.r.l.;
34. visura camerale Nickel Steel Ecology;
35. elenco dipendenti Draf Metal trasferiti con l'affitto di ramo di azienda;
36. elenco dipendenti Nickel Steel Ecology;
37. scrittura del 15.01.2024 denominata '*addendum alla scrittura d'impegno irrevocabile del 17 marzo 2023*';
38. consegna assegni circolari I4C a titolo fiduciario;
39. estratto c/c acceso da Nickel Steel Ecology c/o Banca Generali Private;
40. estratto c/c acceso da Nickel Steel Ecology c/o Banca Sella;
41. bozza bilancio 2023 Nickel Steel Ecology
42. bilancio di verifica Nickel Steel Ecology al 30.04.2024;
43. piano industriale Nickel Steel Ecology;
44. perizia asseverata ramo d'azienda Draf Metal;
45. prima integrazione della perizia estimativa del ramo d'azienda Draf Metal e prima relazione integrativa di attestazione;
46. seconda integrazione della perizia estimativa del ramo d'azienda Draf Metal e seconda relazione integrativa di attestazione;

47. incarico professionale rag. Avanzi e dott.ssa Cappella per perizia ramo di azienda Draf Metal;
48. incarico professionale avv. Tagliabue, avv. Del Campo e dott. Scarrone conferito ai fini della precedente procedura di concordato preventivo;
49. incarico professionale dottor Milani per relazione di attestazione conferito ai fini della precedente procedura di concordato preventivo e note emesse da professionista indipendente;
50. nuovo incarico professionale avv. Tagliabue, avv. Del Campo e dott. Scarrone;
51. nuovo incarico professionale dottor Milani;
52. precisazione di credito Ferremi Battista s.p.a.;
53. nuova proposta di transazione fiscale Fercom ex art 88 c.c.i.i.;
54. ricevute dei pagamenti delle cartelle relative ai debiti verso enti locali;
55. prospetto di suddivisione dei creditori in classi;
56. prospetto fabbisogno concordatario;
57. prospetto tempistiche dei pagamenti del concordato;
58. prospetto ipotesi liquidatoria;
59. prospetto di raffronto ipotesi liquidatoria / piano concordatario per classi.

Como, 1 luglio 2024

Avv. Francesco Tagliabue

Avv. Giuseppe Del Campo

Fer.Com s.r.l. in liquidazione

Il legale rappresentante